Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 211 del 22 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì 22 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1235.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio del settore tessili della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1236.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese di distillazione di spiriti di seconda categoria ed attività affini o derivate delle provincie di Asti e Foggia e dalle imprese di distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati della provincia di Lecce.

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1237.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese ortofrutticole della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1238.

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1239.

Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizione, corrieri ed autotrasporti della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1240.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1235.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio del settore tessili della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 19 febbraio 1947, concernente speciali indennità per i lavoratori a domicilio del settore tessili, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali Settore Tessili - e la Camera Provinciale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 28 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 19 febbraio 1947, concernente speciali indennità per i lavoratori a domicilio del settore tessili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio del settore tessili della provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 6. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 19 FEBBRAIO 1947, CONCERNENTE SPECIALI INDENNITÀ PER I LAVORATORI A DOMICILIO DEL SETTORE TESSILI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Tra il settore Tessile dell'UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

e

la CAMERA DEL LAVORO DI TORINO E PROVINCIA,

visto l'accordo 27 gennaio 1947 relativo alla revisione in aumento dell'indennità di contingenza a valere per i lavoratori interni, si è convenuto che l'indennità di contingenza, per i lavoratori a domicilio, viene modificata nella seguente misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione globale del lavoratore a far tempo dal 1° febbraio 1947:

DONNE 158%

Le parti inoltre convengono che, a partire dal 1° gennaio 1947, a titolo di speciale indennità sostitutiva delle ferie, gratifica natalizia e festività nazionali, ai lavoratori a domicilio sarà riconosciuto il 14,50% da calcolarsi sulla retribuzione lorda comprensiva della indennità di contingenza. Tale percentuale potrà essere corrisposta per ogni periodo di paga, oppure trimestralmente, o infine in coincidenza con le ferie e le festività natalizie, secondo i criteri che in passato seguivano le aziende.

Torino, 19 febbraio 1947

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1236.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese di distillazione di spiriti di seconda categoria ed attività affini o derivate delle provincie di Asti e Foggia e dalle imprese di distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati della provincia di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1959, per i dipendenti dalle aziende addette alla distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e prodotti derivati;

Visto, per la provincia di Asti, il contratto collettivo integrativo 13 ottobre 1953, stipulato tra l'Unione Provinciale Industriale e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 7 maggio 1954, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro;

Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Asti, in data 14 luglio 1961, n. 16 della provincia di Lecce, in data 22 maggio 1961, n. 4 della provincia di Foggia, in data 5 giugno 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Asti, il contratto collettivo integrativo 13 ottobre 1953, per le maestranze dipendenti dalle industrie della distillazione spiriti di seconda categoria e attività affini o derivate;

— per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 7 maggio 1954, per i dipendenti dalle industrie e [illegible]centi distillazioni di spiriti di seconda categoria ed attività affini;

— per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1960, per i dipendenti dalle aziende di distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente dalle imprese di distillazione di spiriti di seconda categoria ed attività affini o derivate delle provincie di Asti e Foggia e dalle imprese di distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati della provincia di Lecce.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 2. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 OTTOBRE 1953 PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DELLA DISTILLAZIONE SPIRITI DI SECONDA CATEGORIA E ATTIVITÀ AFFINI O DERIVATE DELLA PROVINCIA DI ASTI

Addì 13 del mese di ottobre 1953 in Asti,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI, rappresentata dal sig. cav. *Luigi Bosso* Capo Gruppo Distillerie di 2ª categoria assistito dal dott. *Aldo Chiabrando,* Direttore dell'Unione dal dott. *Luigi Boero* dell'Unione stessa

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Paolo Scarpone* Segretario della Car era stessa assistito dal sig. *Giuseppe Milani* e da una rappresentanza di lavoratori,

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dal sig. *Carlo Saglietti,* assistito da una rappresentanza di lavoratori
ad integrazione dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1953 per i dipendenti delle industrie distillazione spiriti di seconda categoria e attività affini o derivate, si conviene quanto segue:

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

La classificazione degli operai verrà fatta in base alle categorie sotto elencate.

Operai specializzati

Sono coloro che compiono lavori ed operazioni di notevoli difficoltà, delicatezza e complessità, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguiti con adeguato tirocinio.

Appartengono a questa categoria gli operai:

— conduttori patentati di caldaie a vapore;
— conduttori di apparecchi a tripla colonna per distillazione;
— bottai provetti;
— autisti-meccanici;
— ausiliari provetti, (muratori, falegnami, meccanici, elettricisti).

Operai qualificati

Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

Appartengono, ad esempio, a questa categoria gli operai:

— conduttori in seconda di caldaie a vapore;
— fuochisti;
— conduttori di alambicchi ed apparecchi per distillazione ad una colonna;
— torchiatori;
— preparatori e miscelatori;
— filtratori;
— idroestrattoristi;
— conduttori impianti frigoriferi;
— bottai;
— autisti;
— ausiliari (muratori, falegnami, meccanici, elettricisti).

Operai comuni

Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacità, ma solamente attitudini e conoscenza conseguibili con un normale tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. Appartengono, ad esempio, a questa categoria, dopo un tirocinio di almeno quattro mesi, durante i quali sono classificati quali manovali, gli operai:

- tartratori;
— conduttori di essicatoi meccanici;
— conduttori di ebollitori:
— conduttori di macchine separatrici;
— capsulatori;
— imbottigliatori;
— tappatori;
— etichettatori;
— confezionatori;
— imballatori.

Sono esentati dal periodo di tirocinio gli operai che hanno già prestato la loro opera per almeno quattro mesi in aziende del settore, con mansioni proprie di questa categoria o di categorie superiori.

Manovali

Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia, od analoghi lavori di fatica quali, ad esempio, l'alimentazione di macchine od apparecchi, il lavaggio bottiglie, ecc.

Donne di I categoria

Sono coloro che compiono lavori ed operazioni di particolare delicatezza o complessità, che richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio: ad esempio le preparatrici e miscelatrici.

Donne di II categoria

Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono attitudini e conoscenze conseguite con breve tirocinio.

Appartengono, ad esempio, a questa categoria, dopo almeno 6 mesi di tirocinio durante il quale sono classificate nella 3ª categoria, le operaie:

— imbottigliatrici;
— tappatrici;
— capsulatrici;
— etichettatrici;
— confezionatrici;
— imballatrici.

I periodi di tirocinio prestati dalle dipendenti nelle stesse mansioni presso aziende del settore si cumulano tra di loro.

Donne di III categoria

Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri e analoghi lavori di fatica, quale ad esempio il lavaggio bottiglie.

Art. 2.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è valido per tutta la provincia di Asti a decorrere dal 13 ottobre 1953.

Esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo 6 marzo 1953 citato in premessa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO 7 MAGGIO 1954 PER I DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE ESERCENTI DISTILLAZIONI DI SPIRITI DI 2a CATEGORIA ED ATTIVITÀ AFFINI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno 1954, il giorno 7 maggio, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Màssima Occupazione di Foggia, alla presenza del dott. *Luigi Conte,* funzionario dell'Ufficio stesso.

tra

l'Associazione Provinciale degli Industriali, rappresentata per delega dal suo Presidente dal Direttore *Alfredo Maresca,* assistito dal dott. *Guerra* in rappresentanza della Ditta S.I.S.

e

l'Unione Provinciale della C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Biasi Domenico,* assistito dal sig. *Lombardi Matteo,* Segretario dell'Unione Zonale della C.I.S.L. di Sansevero e dal sig. *Antonelli Salvatore*;
la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal sig.*Miccoli Costanzo,* assistito dal sig. *Ciammarrusti Amedeo,* segretario comunale di categoria di Sansevero; ad integrazione dell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 6 marzo 1953 per i dipendenti delle industrie esercenti distillazioni spiriti di II categoria ed attività affini, si conviene quanto segue:

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

La classificazione degli operai verrà fatta in base alle categorie sotto elencate:

Operai specializzati: conduttori patentati di caldaie a vapore conduttori di apparecchio a tripla colonna per distillazione, ausiliari provetti, (muratori, falegnami, meccanici, elettricisti).

Operai qualificati: guardiani notturni e portieri, capi batterie vasche diffusione, conduttori di alambicchi ed apparecchi per distillazione ad 1 colonna, fuochisti, idroestrattoristi, ausiliari (muratori, falegnami, meccanici, elettricisti).

Manovali specializzati: addetti al tartraggio, addetti alle macchine separatrici, addetti ai torchi.

Manovali comuni: sono coloro che compiono lavoro di trasporto, di carico e scarico e di pulizia ed analoghi lavori di fatica.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE PERSONALE FEMMINILE

Per quanto riguarda la classificazione del personale femminile, dato che attualmente non risulterebbero occupate donne presso le Aziende della Provincia, le parti s'impegnano a riunirsi entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto, nel caso che una o più Aziende avessero ad assumere personale femminile. Resta inteso che quanto concordato avrà applicazione dal giorno di assunzione del predetto personale femminile.

Per il personale femminile, invece, che eventualmente trovasi attualmente in servizio, la decorrenza del futuro accordo sarà identica a quella del presente contratto.

Art. 3.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è valido per tutta la Provincia di Foggia a decorrere dal 15 marzo 1954, e fino al 6 marzo 1955.

Qualora il presente non venga disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per l'avvenire esso seguirà le sorti del Contratto Nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 FEBBRAIO 1960 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI IN GENERE, DELLE ACQUAVITI, DEGLI SPIRITI E DEI PRODOTTI DERIVATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentosessanta, addì nove del mese di febbraio, nella sede dell'Associazione Industriale della provincia di Lecce,

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE, rappresentata dal Presidente del Gruppo Distillatori di Spiriti comm. *Nicola De Giorgi,* assistito dal Direttore dell'Associazione dott. *Crocifisso De Pascalis.*

e

la C.G.I.L. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dai sigg. *Giorgio Casalino* e *Rubini Corrado,* assistiti dal prof. *Enrico Gargiulo* dell'Ufficio Contratti della Camera del Lavoro di Lecce;

la C.I.S.L. UNIONE SINDACALE DELLA PROVINCIA DI LECCE, rappresentata dal suo Segretario generale, on. professore *Vincenzo Marotta,* assistito dal sig. *Vito Longo* Segretario sindacale;

la U.I.L. UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI LECCE, rappresentata dal suo Segretario generale sig. *Livio Ligori,* assistito dal sig. *Risi Salvatore,*

si è stipulato il seguente accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 6 marzo 1953 e successivo accordo di aggiornamento del 15 dicembre 1959 per gli operai addetti all'industria della distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti per la provincia di Lecce.

Art. 1.

Le parti sono d'accordo nel riportarsi per tutta la parte normativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 6 marzo 1953 e successivo accordo di aggiornamento dal 15 dicembre 1959 e nel determinare le allegate tabelle delle retribuzioni minime compresa l'Indennità Speciale per gli operai e impiegati in vigore dal 1° gennaio 1960.

Art. 2.

Le retribuzioni minime di cui all'articolo uno, non sono comprensive degli scatti di scala mobile.

Art. 3.

Il raggruppamento degli operai resta così determinato:

Operai specializzati:

Capo operaio distillatori (capaci di condurre l'apparecchio e di conoscerne il funzionamento tanto da essere in grado di individuarne gli eventuali guasti e perturbamenti) conduttori di caldaie a vapore motoristi provetti ed aggiustatori meccanici autisti di autotreni.

Operai qualificati:

Aiuto distillatori aiuto conduttori di caldaie a vapore motoristi generici fabbri tubisti- muratori - falegnami autisti di autovetture.

Manovali specializzati ed operai comuni:

Gli addetti alla sorveglianza dei torchi, degli essiccatoi, delle macchine spartisemi, alle operazioni di estrazione di materie tartariche e alle batterie di vinellazione, guardiani e portieri.

Manovali comuni:

Gli addetti al trasporto di materie prime, prodotti semilavorati e finiti, lavori di pulizia, carico e scarico, servizio magazzini, ecc.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti sono d'accordo nel fare salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 5.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo è valido per tutto il territorio della provincia di Lecce a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del precitato Contratto collettivo nazionale di lavoro del quale ne segue le sorti.

TABELLA *A*

Retribuzione oraria e Indennità speciale dovute agli Operai addetti all'industria della distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati in vigore dal 1° gennaio 1960 in provincia di Lecce.

Qualifiche	Paga base	Indennità speciale	totale
	—	—	—
Operaio specializzato:			
superiori a 20 anni	149,35	10,05	159,40
tra i 18-20 anni	145,15	9,75	154,90
tra i 16-18 anni	128,50	8,65	137,15
Operaio qualificato:			
superiori a 20 anni	131,95	9,05	141,00
tra i 18-20 anni	128,05	8,75	136,80
tra i 16-18 anni	112,50	7,70	120,20
inferiori a 16 anni	93,05	6,35	99,40
Manovale specializzato:			
superiori a 20 anni	124,30	8,55	132,85
tra i 18-20 anni	116,00	8,00	124,00
tra i 16-18 anni	91,60	6,30	97,90
inferiori a 16 anni	72,10	4,95	77,05
Manovale comune:			
superiori a 20 anni	115,75	8,00	123,75
tra i 18-20 anni	108,10	7,50	115,60
tra i 16-18 anni	85,45	5,90	91,35
inferiori ai 16 anni	59.40	4,10	63,50

TABELLA *B*

Retribuzione oraria e Indennità speciale dovute alle Operaie donne addette all'industria della distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati in vigore dal 1° gennaio 1960 in provincia di Lecce.

Qualifiche	Paga base	Indennità speciale	totale
	—	—	—
1ª *Categoria*:			
superiori a 20 anni	110,85	8,35	119,20
tra i 18-20 anni	92,85	7,00	99,85
tra i 16-18 anni	87,45	6,55	94,00
inferiori a 16 anni	77,35	5,80	83,15
2ª *Categoria*:			
superiori a 20 anni	104,40	7,90	112,30
tra i 18-20 anni	87,45	6,60	94,05
tra i 16-18 anni	77,60	5,85	83,45
inferiori a 16 anni	67,45	4,95	72,40
3ª *Categoria*:			
superiori a 20 anni	97,20	7,40	104,60
tra i 18-20 anni	81,85	6,25	88,10
tra i 16-18 anni	73,05	5,55	78,60
inferiori a 16 anni	58,45	4,10	62,55

TABELLA *C*

Retribuzione mensile e Indennità speciale dovuta agli Impiegati addetti all'industria della distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati in vigore dal 1° gennaio 1960 in provincia di Lecce.

Qualifiche	Stipendio base	Indennità speciale	totale
	—	—	—
1ª *Categoria*:			
superiori ai 21 anni	61.400	3.450	64.850
2ª *Categoria*:			
superiori ai 21 anni	45.750	2.600	48.350
inferiori ai 21 anni	39.700	2.255	41.955
3ª *Categoria* A			
superiori ai 21 anni	33.400	1.935	35.335
tra i 20 e i 21 anni	32.050	1.860	33.910
tra i 19 e i 20 anni	30.800	1.785	32.585
tra i 18 e i 19 anni	28.350	1.640	29.990
tra i 17 e i 18 anni	24.350	1.415	25.765
tra i 16 e i 17 anni	22.600	1.310	23.910
inferiori ai 16 anni	18.650	1.080	19.730
3ª *Categoria* B:			
superiori ai 21 anni	28.250	1.640	29.890
tra i 20 e i 21 anni	27.000	1.570	28.570
tra i 19 e i 20 anni	26.200	1.520	27.720
tra i 18 e i 19 anni	24.600	1.425	26.025
tra i 17 e i 18 anni	20.750	1.205	21.955
tra i 16 e i 17 anni	19.550	1.135	20.685
inferiori ai 16 anni	15.600	905	16.505

TABELLA *D*

Retribuzione mensile e Indennità speciale dovuta alle Impiegate (donne) addette all'industria della distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati in vigore dal 1° gennaio 1960 in provincia di Lecce.

Categorie	Stipendio base	Indennità speciale	totale
	—	—	—
1ª *Categoria*:			
superiori a 21 anni	61.400	3.450	64.850
2ª *Categoria*:			
superiori a 21 anni	39.350	2.460	41.810
inferiori a 21 anni	33.800	2.115	35.915
3ª *Categoria* A			
superiori a 21 anni	28.750	1.830	30.580
tra i 20 e 21 anni	27.100	1.725	28.825
tra i 19 e 20 anni	24.350	1.555	25.905
tra i 18 e 19 anni	22.550	1.440	23 990
tra i 17 e 18 anni	20.700	1.320	22.020
tra i 16 e 17 anni	19.250	1.225	20.475
inferiori ai 16 anni	17.200	1.080	18.280
3ª *Categoria* B:			
superiori a 21 anni	24.300	1.555	25.855
tra i 18 e 20 anni	23.250	1.485	24.735
tra i 19 e 20 anni	21.800	1.390	23.190
tra i 18 e 19 anni	19.250	1.225	20.475
tra i 17 e 18 anni	17.550	1.120	18.670
tra i 16 e 17 anni	16.650	1.060	17.710
inferiori ai 16 anni	14.600	905	15.505

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1237.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese ortofrutticole della provincia di Milano.

Relazione al Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo per i lavoraori dipendenti dalle imprese ortofrutticole della provincia di Milano.

Signor Presidente,

l'unito decreto legislativo, che mi onoro di sottoporLe, regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027; i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 2 aprile 1960 relativo al trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese ortofrutticole della provincia di Milano.

L'art. 20 del contratto prevede la costituzione di una Commissione paritetica arbitrale, cui è demandata la decisione delle controversie eventualmente scaturenti dall'applicazione ed interpretazione del contratto medesimo.

Ad evitare dubbi interpretativi, deve escludersi che tale Commissione paritetica arbitrale costituisca una giurisdizione speciale. In conseguenza deve ritenersi che le parti stipulanti possono sempre avvalersi dalla facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Roma, addì 2 gennaio 1962

Il ministro: SULLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo 2 aprile 1960, per i lavoratori dipendenti dalle aziende ortofrutticole, stipulato tra il Gruppo Provinciale Ortofrutticoli, il Sindacato Provinciale Ortofrutticoli e la Liberterra Provinciale, la Ferderbraccianti Provinciale, la U.I.L. Terra Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 41 della provincia di Milano, in data 17 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Milano, il contratto collettivo 2 aprile 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende ortofrutticole, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese ortofrutticole della provincia di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 3. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 2 APRILE 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ORTOFRUTTICOLE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Addì 2 aprile 1960, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Milano, alla presenza dell'avv.to *Giovanni Risoldi,* Direttore dell'Ufficio stesso, assistito dal dott. *Gerolamo Omodeo Zorini* e dal dott. *Angelo Garofalo;*

tra

il Gruppo Provinciale Ortofrutticoli di Milano, rappresentato dai signori geom. *Tito Tragella, Luigi Bossi,* cav. *Enrico Tosi, Guglielmo Limonta, Giuseppe Galbiati, Limonta Giuseppe* e *Celestino Sala;*

il Sindacato Provinciale Ortofrutticoli aderente alla Federazione Provinciale Milanese Coltivatori Diretti, rappresentato dal suo Presidente *Luigi Miracca* e dai sigg. *Franco Casati, Celestino Villa, Carlo Pogliani,* assistiti dai sigg: cav. *Luigi Pellacini,* rag. *Attilio Sfondrini* e *Domenico Spano;*

e

la Liberterra Provinciale di Milano, rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Carlo Alessandria,* assistito dai sigg. *Luigi Zacchetti, Renzo Cattaneo* e *Vittorio Brambilla;*

la Federbraccianti Provinciale di Milano, rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Edoardo Pettinari,* e dai sigg. *Gianni Ravasi* e *Luigi Borsotti;*

la U.I.L. Terra di Milano, rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Telesforo Bonaretti,*

si è provveduto a stipulare il seguente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro da valere per i dipendenti da aziende ortofrutticole, di Milano e Provincia.

Art. 1.

ASSUNZIONE E DURATA DEL LAVORO

L'assunzione della manodopera avverrà tramite i competenti Uffici di Collocamento in base alle vigenti disposizioni di Legge.

All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro si impegnerà ad assicurare al lavoratore un periodo di lavoro non inferiore ai 160 giorni, compreso il periodo di prova della durata di sei giorni.

Per l'assunzione dei ragazzi e delle donne, valgono le norme di Legge in materia.

Art. 2.

CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO E PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

I contratti individuali di lavoro, in deroga al presente, avranno valore se sono favorevoli al lavoratore e non contrastino con le disposizioni di cui allo stesso.

Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore, sono subordinati ad un preavviso di sei giorni, salvo il caso di licenziamento in tronco per colpa del lavoratore.

Art. 3.

CLASSIFICA DELLA MANODOPERA

La monodopera addetta alle aziende ortofrutticole resta classificata nelle seguenti due categorie:

lavoratori locali;
lavoratori forestieri.

Sono lavoratori locali tutti quelli che non pernottano abitualmente nei dormitori predisposti dal datore di lavoro; sono lavoratori forestieri, coloro che usufruiscono dell'alloggio da parte del datore di lavoro, a prescindere dal loro luogo di provenienza.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Per quanto concerne l'orario di lavoro si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme di Legge in merito.

Il periodo intermedio di riposo non dovrà, normalmente, superare le due ore.

L'orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.

Le brevi sospensioni e gli spostamenti dei lavoratori ordinati dal datore di lavoro, sono considerati utili, a tutti gli effetti ai fini dell'orario di lavoro.

Art. 5.

RIPOSO SETTIMANALE

Fermo restando la legge n. 370 del 22 febbraio 1934, a tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Per lavoro straordinario si intende quello eseguito oltre le 8 ore giornalire. Esso non potrà eccedere le due ore giornaliere.

Il lavoro straordinario di cui al precedente comma verrà retribuito con la paga base, più indennità di contingenza, più la maggiorazione del trattamento di quiescenza, come il lavoro normale.

Per lavoro festivo si intende quello eseguito nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali. Esso verrà retribuito con una maggiorazione del 25 % sulla paga base e sulla indennità di contingenza.

Art. 7.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

1) Le Feste Nazionali sono:
Anniversario della liberazione (25 aprile):
Festa del lavoro (1° maggio):
Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
Commemorazione della Vittoria (4 novembre).

2) Le Feste infrasettimanali sono:
Capodanno (1° gennaio):
Epifania (6 gennaio):
S. Giuseppe (19 marzo):
Ascensione di N. Signore.
Lunedì di Pasqua:
Corpus Domini;
S. Pietro e Paolo:
Assunzione di Maria Vergine (15 agosto);
Festa di tutti i Santi (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
S. Natale (25 dicembre):
S. Stefano (26 dicembre):
Festa Patrono della Diocesi.

Art. 8.

RETRIBUZIONE

Fanno parte della retribuzione del personale addetto alle aziende di ortofrutticoltura le seguenti voci:
paga base,
contingenza.

Art. 9.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Ai lavoratori di ambo i sessi a titolo di Feste Nazionali, Feste infrasettimanali, Ferie, Tredicesima mensilità ed indennità di anzianità dovrà essere corrisposta una indennità sostitutiva, quale trattamento di quiescenza, del 22 % da calcolarsi sulla paga globale (paga base più indennità di contingenza) e da liquidarsi ad ogni periodo di paga.

Il trattamento di quiescenza di cui al precedente comma và corrisposto in aggiunta alla paga base ed indennità di contingenza per soli periodi di prestazione ordinaria e resta estraneo alla formazione della paga globale ai fini del calcolo della maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 10.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Per quanto concerne la corresponsione della retribuione, il datore di lavoro, vi provvederà a mezzo di propetto di paga o di busta paga.

Art. 11.

TABELLA SALARIO

La tabella salariale, ripartita nelle varie voci che la rmano, con decorrenza dal 1 giugno 1960, per i lavotori di cui al presente contratto, risulta costituita me appresso:

Categorie ed età	Paga base oraria	Indennità conting. oraria	Indennità quiesc. 22%	Totale arroton. orario	Lavoro festivo 25 %
LAVORATORI LOCALI					
Uomini:					
dai 18 ai 65	50.00	111.50	35.53	197.00	202.00
» 16 » 18 (85%)	42.50	95.00	30.25	168.00	172.00
» 14 » 16 (75%)	37.50	83.75	26.67	148.00	152.00
oltre i 65 (80%)	39.80	89.00	28.33	157.00	161.00
Donne					
dai 18 ai 65	37.50	76.50	25.08	139.00	142.50
» 16 » 18 (85%)	31.90	65.00	21.32	118.00	121.00
» 14 » 16 (75%)	28.10	57.40	18.80	104.50	107.00
oltre i 60 (80%)	30.00	61.40	20.10	111.50	114.00
LAVORATORI FORESTIERI					
Uomini:					
dai 18 ai 60	50.00	103.00	33.66	187.00	191.00
» 16 » 18 (85%)	42.50	87.40	28.50	158.50	162.50
» 14 » 16 (75%)	37.50	77.30	25.25	140.00	143.50
oltre i 60 (80%)	39.80	82.20	26.34	149.00	152.50
Donne					
dai 18 ai 60	37.50	69.00	23.43	130.00	133.00
« 16 » 18 (85%)	31.90	58.40	19.83	110.00	113.00
» 14 » 16 (75%)	28.10	51.90	17.60	97.50	100.00
oltre i 60 (80%)	30.00	55.00	18.70	104.00	106.00

La retribuzione base per gli uomini locali e forestieri dai 18 ai 65 anni di età, nonchè per le donne locali e forestiere dai 18 ai 60 anni di età, è aumentata di L. 3 con decorrenza dal 1 gennaio 1961 e di L. 3 dal 1 giugno 1961.

L'aumento della retribuzione base di cui al comma precedente, verrà riproporzionato per i minori di età — uomini e donne — secondo i parametri della tabella che precede.

Gli eventuali accordi aziendali pattuiti fra le parti rimangono in vigore e vengono assorbiti fino alla concorrenza degli aumenti predetti, intendendosi che le eccedenze verranno mantenute a favore del lavoratore.

Le tariffe salariali di cui alla tabella che precede, vengono corrisposte al lavoratore di resa normale e di normale capacità lavorativa, in rapporto alla sua età.

Eventuali riduzioni di paga, per constatata ridotta capacità lavorativa dovranno essere proporzionali alla minore resa del lavoratore e non saranno valide se non verranno ratificate dall'Associazione Sindacale di appartenenza del datore di lavoro unitamente all'Organizzazione Sindacale di appartenenza del lavoratore.

Dichiarazione a verbale.

Le quote relative ai contributi assicurativi sono a carico dei datori di lavoro, ivi compresa, pertanto, la parte spettante ai lavoratori.

Art. 12.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Per la variazione in aumento o in diminuzione dell'indice nazionale del costo della vita, si applicherà l'accordo interconfederale per la scala mobile in agricoltura.

Art. 13.

DIARIE

Il lavoratore che presti servizio fuori azienda, oltre alla rifusione delle spese sostenute, compreso l'alloggio, in caso di pernottamento, avrà il diritto a L. 800 — qualora consumi due pasti fuori e, a L. 400 — qualora ne consumi uno solo.

Art. 14.

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I LAVORATORI FORESTIERI

Le spese di trasporto relative all'ingaggio di manodopera forestiera sono a carico del datore di lavoro che ha provveduto all'ingaggio stesso.

Ciò, solo, quando il lavoratore o i lavoratori interessati, abbiano data una garanzia minima di giornate di lavoro, in azienda, pari a 75.

Art. 15.

VITTO E ALLOGGIO

L'alloggio, la luce, il combustibile e la verdura occorrente per la confezione della minestra, forniti dal datore di lavoro, non costituiscono per quest'ultimo diritto a rimborso.

Art. 16.

INDUMENTI DI LAVORO

I datori di lavoro forniranno alle lavoratrici, in caso di cattivo tempo, un impermeabile che resterà di proprietà del datore di lavoro.

Art. 17.

NORME DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore, potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) con la multa fino ad un massimo di due ore quando:

a) senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) per negligenza, arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi ed ai macchinari;

c) si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;

2) con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di maggiore gravità per le mancanze di cui al paragrafo 1).

L'importo delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento ai danni previsti dal comma *b)* del paragrafo di cui sopra saranno versati all'Ente Comunale di Assistenza locale:

3) con il licenziamento immediato senza preavviso e indennità in caso di:

a) mancanza grave verso il datore di lavoro o un rappresentante dell'azienda;

b) danneggiamenti dolosi al bestiame, agli attrezzi, ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;

c) assenze ingiustificate per 3 giorni consecutivi;

d) condanne penali per reati comuni che comportano lo stato di detenzione;

e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo 2);

f) mancanze di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 18.

NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari, di qualunque natura essi siano, vanno sempre notificati per iscritto al lavoratore, entro due giorni, almeno, dalla loro comunicazione verbale.

Art. 19.

RICORSI

Contro le sanzioni intimate dal datore di lavoro, che diventano provvisoriamente esecutive, il lavoratore ha diritto di ricorrere alla propria Organizzazione Sindacale entro 15 giorni dalla loro notifica. Trascorso tale termine, senza che il ricorso sia stato prodotto, le sanzioni diventano definitive.

Art. 20.

CONTROVERSIE

Tutti i reclami di carattere individuale dovranno essere esaminati direttamente tra il prestatore d'opera e il suo datore di lavoro.

Le controversie dipendenti dall'applicazione del presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, saranno rimesse all'esame di apposita Commissione paritetica arbitrale presieduta dal Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Milano o da un suo rappresentante.

Art. 21.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1960 e scadrà il 31 dicembre 1961. Esso si intenderà automaticamente rinnovato, dopo la sua scadenza, di anno in anno, qualora una delle parti contraenti non lo abbia disdettato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, almeno un mese prima della scadenza.

In caso di disdetta, esso rimarrà comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito da altro Contratto di lavoro, regolante la materia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1238.

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto, per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo 1 aprile 1960, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale, la Federbraccianti Provinciale; al quale ha aderito, in data 25 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Vercelli, in data 28 agosto 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo 1 aprile 1960, relativo ai braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti avventizi dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 4. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 1 APRILE 1960, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Addì 1 aprile 1960, in Vercelli,

tra

l'Associazione Provinciale Agricoltori,

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;

l'Unione Provinciale Sindacale;

e

la Federbraccianti Provinciale,

venne stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi della Provincia di Vercelli.

Art. 1.

DEFINIZIONE BRACCIANTI AVVENTIZI

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta a termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 3.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

(*Omissis*).

Art. 8.

PREAVVISO DI AVVIAMENTO E DI CESSAZIONE DEL LAVORO

Gli Uffici preposti al Collocamento, nel provvedere all'avviamento al lavoro della mano d'opera sia a termine di legge, che in base alle norme contrattuali, dovranno dare preavviso all'agricoltore almeno due giorni prima dell'inizio del lavoro.

Nel caso di assunzione di lavoratori in più del minimo imponibile, per i quali all'atto della richiesta non sia stato precisato il periodo di assunzione, l'agricoltore sarà tenuto a dare ai lavoratori un preavviso di licenziamento di due giorni, quando il rapporto di lavoro avvenga per periodi superiori.

Art. 9.

TURNO DI LAVORO

Nel caso in cui non si possa provvedere per eccezionali contingenze al collocamento nelle aziende agricole del Comune di tutta la mano d'opera agricola locale disoccupata, l'Ufficio di Collocamento, secondo la necessità, provvederà ad eliminare adeguatamente la disoccupazione istituendo turni di lavoro.

Questi dovranno effettuarsi in modo che la sostituzione dei lavoratori avvenga in ogni squadra in ragione di non oltre la metà di essi per ogni volta, e ciò per il buon andamento del lavoro dell'azienda.

Sono esclusi dall'obbligo dei turni i capi squadra, gli avventizi addetti al bestiame, i seminatori e spanditori di concimi e di conducenti di macchine agricole.

I lavoratori avventizi addetti al bestiame, i seminatori, spanditori di concimi sono esclusi dal turno di lavoro soltanto durante il periodo in cui compiono i lavori di cui sopra.

Art. 10.

SPOSTAMENTO DELLA MANO D'OPERA DA COMUNE A COMUNE LAVORO IN TENUTE LONTANE POSTE SOTTO ALTRI COMUNI

L'Ufficio Provinciale di Collocamento nel caso di disoccupazione potrà provvedere, in collaborazione con le Organizzazioni sindacali contraenti allo spostamento della mano d'opera agricola esuberante nel Comune, in altri Comuni della Provincia.

Ai lavoratori che dal Comune di residenza alla tenuta di lavoro posta in altri Comuni, devono per la distanza dalla loro residenza, pernottare sul fondo, l'agricoltore dovrà fornire gratuitamente l'alloggio, le brande e la legna e tutti i generi necessari per il confezionamento delle minestre giornaliere. Inoltre a loro sarà consentito di ridurre al lunedì ed al sabato l'orario di lavoro corrispondente al tempo necessario per portarsi dalla tenuta di lavoro alla propria abitazione o viceversa, con riduzione corrispondente al salario, salvo facoltà al lavoratore di ricuperare le ore perdute per detta causale.

Art. 11.

ORARIO DI LAVORO

L'orario giornaliero di lavoro resta così stabilito nei mesi: dall'11 novembre a tutto febbraio ore 7; nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e fino 10 novembre, ore 8.

Tutti gli spostamenti non dovranno avvenire nei periodi di riposo, intendendosi pertanto che essi debbono essere a totale carico del datore di lavoro. Tali spostamenti dovranno essere eseguiti dai lavoratori con speditezza.

Ove fossero richieste prestazioni straordinarie, i lavoratori non potranno rifiutarsi ed il lavoro straordinario non potrà mai essere superiore alle due ore giornaliere. Per gravi necessità potrà essere richiesto, sempre nei limiti di dieci ore, anche di notte.

L'orario di lavoro sarà distribuito dall'agricoltore in modo che normalmente, i due periodi, siano uguali, con facoltà però di aumentare o diminuire uno di essi quando vi siano necessità colturali che lo richiedono, rispettando il riposo.

Il riposo deve coincidere con l'orario normale per il riposo di mezzogiorno con un massimo di un'ora dall'1-11 al 10-2, e di un'ora e mezza dal 10-2 al 10-11 salvo particolari esigenze di lavoro aziendale.

Art. 12.

RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI

Il prestatore d'opera ha diritto di norma al riposo settimanale, in coincidenza con le domeniche, e possibilmente con il rispetto delle festività civili e religiose secondo le tradizioni locali.

Sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche ed i seguenti:

il 1° giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa di S. Giuseppe;
il 25 aprile anniversario della liberazione;
il giorno di lunedì di Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1° maggio festa del lavoro;
il 2 giugno anniversario della fondazione della Repubblica;
il 29 giugno SS. Pietro e Paolo;
il 15 agosto giorno della Assunzione della B. V Maria;
il 1° novembre Ognissanti;
il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale;
l'8 dicembre giorno della Immacolata Concezione;
il 25 dicembre giorno di Natale;
il 26 dicembre S. Stefano;
la festa del Patrono del luogo e quello successivo.

Art. 13.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle effettuate oltre l'orario normale, saranno compensate con la percentuale di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base + contingenza) del 30 %.

Sono considerate ore straordinarie quelle effettuate oltre l'orario normale di sette ore o di otto ore, secondo il periodo di lavoro. Esse non potranno essere superiori alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali.

Il lavoro festivo, che come tale deve essere calcolato quello effettuato nei giorni indicati nel precedente articolo, sarà retribuito con una maggiorazione del 40 per cento sulla retribuzione globale. Le ore straordinarie festive saranno maggiorate del 50 % sulla retribuzione globale.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo il tramonto fino all'alba, sarà retribuito con una maggiorazione del 50 % sulla retribuzione globale. Non si farà luogo a maggiorazione per il lavoro notturno quando questo cada in regolari turni.

Il lavoro straordinario notturno compiuto nei giorni festivi sarà retribuito con una maggiorazione del 75 % sulla retribuzione globale.

Le maggiorazioni di cui sopra non si assommano, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 14.

COTTIMO

Solo nei casi di eccezionale carenza di mano d'opera è ammesso il lavoro a cottimo. Le tariffe del cottimo devono essere determinate in modo che al lavoratore laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base nella misura non inferiore al 20 %. La retribuzione per tali lavori, quando il lavoro non possa essere ultimato entro la settimana, deve essere fatta con adeguati acconti settimanali.

Art. 15.

LAVORI STAGIONALI

Durante il periodo della monda, e nelle aziende quando viene eseguito detto lavoro, i lavoratori avventizi, anche se sono adibiti ad altri lavori, percepiranno la tariffa e lo stesso trattamento economico stabilito dal contratto monda per lavoratori locali.

Art. 16.

PAGAMENTO MERCEDI

Il pagamento delle retribuzioni ai braccianti avventizi sarà di regola effettuato dal datore di lavoro settimana per settimana e possibilmente al sabato o alla domenica.

Art. 17.

DETERMINAZIONE CATEGORIE DI LAVORATORI

Le categorie di lavoratori sono così determinate:

Uomini: dai 17 ai 65 anni compiuti: dai 15 ai 17 (riduzione del 20 %): dai 14 ai 15 anni compiuti (riduzione del 50 %).

Donne: dai 16 ai 65 anni compiuti; dai 14 ai 16 (riduzione del 50 %).

Ferme restando le clausole normative e di legge vigenti, ai lavoratori agricoli (uomini e donne) di età superiore ai 65 anni e che per libero atto di condiscendenza da parte del datore di lavoro, vengono adibiti ai lavori colturali nelle aziende agricole, sulla corrispondente paga di cui al vigente contratto, verrà praticata la seguente riduzione:

Uomini e *donne* dai 65 ai 70 anni il 12 %.

Uomini e donne oltre i 70 anni il 15 %.

Nell'eventualità che qualche lavoratore si trovasse in condizioni fisiche speciali, è ammessa la riduzione di paga in ragione della minore capacità lavorativa. Tali minori capacità e conseguenti diminuzioni di paga, dovranno essere riconosciute e concordate dalle Organizzazioni sindacali contraenti, quando non sia intervenuto accordo diretto tra le parti interessate.

Art. 18.

TARIFFE

In base a quanto previsto dal precedente articolo, le tariffe, comprensive della indennità sostitutiva del caropane, di cui alla Legge 10 dicembre 1959, n. 1085, da valere per le singole categorie di lavoratori, vengono così stabilite, per otto (8) ore di lavoro, con decorrenza dalla data del 1° maggio 1960.

	Paga giornaliera base	Indennità di contingenza	Trattamento di quiescenza	Feste infrasettimanali Compenso forfetario	Totale lordo	Trattenute per solidarietà sociale	Paga giornaliera netta arrotondata
Uomini							
dai 18 ai 65 anni.	344,73	864,08	205,49	99 —	1.513,30	13,50	1.500 —
dai 17 ai 18 »	344,73	864,08	205,49	99 —	1.513,30	7,45	1.506 —
dai 15 ai 17 »	281,79	691,26	165,41	79,69	1.218,15	7,45	1.210,50
dai 14 ai 15 »	187,36	432,04	105,30	50,72	775,42	7,45	768 —
dai 65 ai 70 »	306,97	760,39	181,45	87,42	1.336,23	13,50	1.322,60
oltre i 70 anni . .	297,53	734,46	175,44	84,52	1.291,95	13,50	1.278,50
Donne							
dai 16 ai 65 anni.	254,74	735,99	168,42	24,93	1.184,07	7,45	1.176,50
dai 14 ai 16 » .	142,37	367,99	86,76	12,84	609,96	7,45	602,50
dai 65 ai 70 »	227,77	647,67	148,82	22,02	1.046,28	7,45	1.039 —
oltre i 70 anni	221,02	625,59	143,92	21,30	1.011,83	7,45	1.004,50

Assegni speciali.

Uomini: Lavori con falcefienaia in campo, trebbiatura cereali estivi: lire 7 in più all'ora — raccolta granoturco: lire 6 in più all'ora — spandimento a mano di calciocianamide, senza diritto giornaliero: lire 250 al sacco — spandimento calciocianamide a macchina: lire 40 al quintale — semina riso a doppia andata, per giornata di terreno: lire 85 — semina riso andata semplice, lire 60 per giornata di terreno — uso del trattore, lire 20 all'ora.

Donne: Supplemento lavori in acqua, trebbiatura cereali estivi: lire 7 in più all'ora — raccolta granoturco: lire 6 in più all'ora.

Ai lavoratori adibiti alle operazioni di mietitura e legatura del frumento e della segale, oltre alla paga giornaliera dovuta in applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro, verrà corrisposta una speciale indennità oraria in modo che il salario complessivo giornaliero (salario + indennità) abbia ad essere ragguagliato alla paga giornaliera complessiva (salario + accessori) che verrà corrisposta per le operazioni di monda del riso — media locali e forestieri — maggiorata del 15 per cento per gli uomini e del 13 per cento per le donne.

Per le operazioni di mietitura e legatura avena tale indennità è dovuta solo se detto lavoro viene compiuto durante il periodo della monda e nelle aziende quando viene seguito detto lavoro.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

In sostituzione della retribuzione spettante ai lavoratori per le festività infrasettimanali, viene stabilito un compenso forfettario del 7% per gli uomini e del 2,15 % per le donne, computato sulla paga base contingenza e quiescenza.

Le suddette percentuali verranno tenute distinte dagli altri elementi della retribuzione.

Art. 19.

MARTELLATURA DELLA FALCE

Le operazioni obbligatorie di martellatura della falce fienaia in pieno campo, se compiute durante l'orario di lavoro, saranno computate ai soli effetti dell'orario in ragione di mezz'ora di lavoro e può essere scomposta in due quarti d'ora e più precisamente i relativi lavori di taglio saranno di effettive ore 7,30 retribuite come otto (8).

Nei lavori di taglio erba su argini e ripe, il tempo riconosciuto per la martellatura obbligatoria della falciola, viene ridotto ad un quarto d'ora, e ciò sempre ai soli effetti dell'orario di effettivo lavoro.

Art. 20.

SCALVO DELLE PIANTE

Nello scalvo delle piante, al lavoratore, anche se adibito alla preparazione delle fascine, oltre al salario giornaliero in denaro, verranno consegnate n. 2 fascine normali + un palo per la giornata lavorativa.

Qualora l'azienda sia impedita di consegnare la quantità di legna come sopra dovuta, corrisponderà al lavoratore il controvalore nella misura di lire 10 per fascina. Al termine del lavoro di scalvo l'agricoltore sarà tenuto a fornire gratuitamente i mezzi per il trasporto, da parte dei lavoratori, della legna di spettanza.

Art. 21.

MUTUALITÀ MALATTIA E ASSICURAZIONI SOCIALI - TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni famigliari, valgono le norme di legge. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 22.

I datori di lavoro e prestatori d'opera sono tenuti formalmente e legalmente alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presente contratto. I contratti individuali in deroga sono validi se ed in quanto siano più favorevoli al lavoratore e non contrastino con le disposizioni del presente contratto collettivo.

Art. 23.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Ai lavoratori agricoli avventizi è riconosciuto il trattamento di quiescenza (13ª mensilità, festività nazionali, gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento. di anzianità e di altre eventuali indennità) nella misura del 17% della retribuzione (paga base e contingenza) per ogni giornata di effettivo lavoro compiuto. Tale trattamento non verrà concesso per la prestazione nei lavori stagionali di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso, ed a quei lavoratori che comunque vengono retribuiti con trattamento economico fissato per detti lavori, anche se adibiti ad altre lavorazioni.

Art. 24.

ATTREZZI DA LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi utensili, ed in genere di quanto ad esso viene affidato dal datore di lavoro, e risponderà delle perdite e danni ad esso imputabili.

Art. 25.

NORME DISCIPLINARI

I rapporti tra lavoratori ed i loro superiori diretti ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda e dai rispettivi capi immediati; essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Art. 26.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Tutte le vertenze individuali sulla interpretazione ed applicazione del presente contratto e sui rapporti di lavoro insorgenti tra datori di lavoro e prestatori d'opera, saranno deferite alle Organizzazioni contraenti, le quali attraverso una Commissione paritetica costituita da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

In caso di mancato accordo, le vertenze verranno demandate all'Ufficio Provinciale del lavoro.

Art. 27.

VERTENZE COLLETTIVE

Tutte le vertenze collettive saranno deferite per il tentativo di amichevole componimento alle Organizzazioni contraenti: in caso di mancato accordo, verranno demandate al competente Ufficio Provinciale del lavoro o a quegli altri Uffici che in merito venissero istituiti.

Art. 28.

DURATA ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro per braccianti agricoli avventizi avrà valore a partire dall'11 novembre 1959 fino all'11 novembre 1961.

In quanto alla materia tariffaria, questa potrà essere riveduta ed eventualmente modificata, previo accordo tra le Organizzazioni contraenti, quando adeguamenti tanto in aumento che in diminuzione, venissero adottati in considerazione alla particolare situazione contingente.

Il presente contratto potrà essere rinnovato di biennio in biennio, anche per tacita rinnovazione, ove non intervenga da una delle parti contraenti regolare disdetta da darsi a mezzo di lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 29.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Sull'indennità di contingenza corrisposta, oltre la tariffa di cui all'art. 18, si applicheranno le variazioni di scala mobile, in base all'Accordo Nazionale del 24 settembre 1952.

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1239.

Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizione, corrieri ed autotrasporti della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Milano, per i dipendenti dalle aziende di spedizioni, corrieri ed autotrasporti:

l'accordo collettivo 14 ottobre 1947 sulla indennità di mensa, stipulato tra l'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori e la Camera Confederale del Lavoro;

l'accordo collettivo 17 novembre 1955 sulla indennità di mensa, stipulato tra l'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori e il Sindacato Provinciale Autoferrofilotramvieri - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Autotrasporti;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 14 ottobre 1947 e l'accordo collettivo 17 novembre 1955 sull'indennità di mensa, relativi ai dipendenti dalle aziende di spedizioni, corrieri ed autotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni, corrieri ed autotrasporti della provincia di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 23. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 14 OTTOBRE 1947 SULLA INDENNITÀ DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI SPEDIZIONI, CORRIERI ED AUTOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno millenovecentoquarantasette in Milano, addì 14 ottobre nella sede dell'ALSEA

tra

l'ASSOCIAZIONE LOMBARDA SPEDIZIONIERI E AUTRASPORTATORI in persona del suo Presidente dott. *Alfredo Vigliani*, con l'intervento dei sigg. rag. *Antonio Antonioli*, rag. *Paolo Belloni*, *Carlo Cappello*, assistiti dal Segretario *Amedeo Rosai*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Milano, in persona del sig. *Dino Zaninetti*, membro del Comitato Esecutivo di Categoria, assistito dai lavoratori *Ambrogio Carminati*, *Arnaldo Daino*, *Osvaldo Faguggia*, *Giordano Gilardi*,

si è stipulato il seguente Accordo economico integrativo all'accordo del 25 giugno 1947.

Art. 1.

L'indennità sostitutiva di mensa viene elevata, con decorrenza dal 1 ottobre 1947 a L. 50 — per giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Resta confermato che l'indennità stessa non è dovuta al personale che gode di trattamento di trasferta.

Articoli 2 e 3.

(*Omissis*).

Art. 4.

Il presente accordo è valido per le Case di Spedizione, Corrieri e Autotrasportatori della provincia di Milano e si applica a tutti i dipendenti delle stesse in servizio alla data della sua stipulazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CORDO COLLETTIVO 17 NOVEMBRE 1955 SULLA INDENNITÀ DI MENSA R I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI SPEDIZIONE, CORRIERI ED AUTOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI MILANO

'anno millenovecentocinquantacinque addì dicias-e novembre in Milano nella sede dell'A.L.S.E.A.

tra

SOCIAZIONE LOMBARDA SPEDIZIONIERI E AUTRASPORTA-, aderente alla Confederazione Generale del Traffico i Trasporti, in persona del suo Presidente dottor *'edo Vigliani*, con l'intervento dei sigg.: comm. *Ano Antonioli*, rag. *Paolo Belloni*, rag. *Giuseppe Brog-*, assistiti dal Segretario *Amedeo Rosai;*

e

INDACATO PROVINCIALE AUTOFERROFILOTRANVIERI, ade-e alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro,)resentato dal sig. *Carlo Toponi;*

'EDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI TRASPORTI ED ILIARI DEL TRAFFICO, aderente alla Confederazione iana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal signor *n Gatti;*

INDACATO PROVINCIALE AUTOTRASPORTI, aderente alla erazione Nazionale Autonoma Autoferrotranvieri.)resentato dal sig. *Luigi Monti*

'appresentanza delle rispettive categorie associate stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

partire dal 18 novembre 1955 l'indennità di mensa ui all'Accordo 14 ottobre 1947 ed il supplemento -pane per gli addetti a lavori pesanti, cessano di re corrisposti per le sole giornate di effettiva pre-ione lavorativa *e verranno invece considerati a tutti effetti contrattuali.* Ne segue che, pur conservando uale loro carattere di parziale rimborso spese, le e indennità verranno conteggiate nel caso delle fe-ità nazionali, delle festività infrasettimanali, delle :, della 13ª mensilità, dell'indennità di anzianità, compenso sostitutivo di preavviso, di malattia e di rtunio (questi ultimi nei soli casi e per i periodi per i quali sia dovuta la retribuzione), compensi per prestazioni straordinarie, congedo matrimoniale, ecc., in aggiunta agli altri elementi della retribuzione.

Art. 2.

Fermo il principio che la presente sistemazione contrattuale per il passato ha carattere transativo e non implica, da parte dell'A.L.S.E.A. il riconoscimento della erroneità giuridica dei criteri fin qui applicati al riguardo, si conviene che le aziende, a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi diritto che i dipendenti potessero accampare in merito, per il periodo anteriore alla data del presente accordo, riconosceranno al personale in servizio alla data di stipulazione, un'indennità « una tantum » calcolata come segue:

Ai dipendenti che hanno anzianità 17 novembre 1950 o anteriore:

caso *a*)	L. 5.500
caso *b*)	» 11.000

Il caso *a*) riguarda quelle ditte che hanno conteggiato le indennità di cui trattasi in base ad un numero fisso di giornate mensili, prescindendo quindi dal controllo dell'effettiva presenza in servizio.

Il caso *b*) riguarda tutte le altre ditte.

Per coloro che hanno un'anzianità posteriore al 17 novembre 1950 l'indennità « una tantum » verrà corrisposta in ragione rispettivamente di L. 1.100 e L. 2.200 per ogni anno intero e di un dodicesimo di questi importi per ogni mese compiuto della rimanente frazione di anno.

Il pagamento delle indennità « una tantum » dovrà aver luogo entro il 30 novembre 1955 od al più tardi entro il 31 dicembre 1955.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 per quanto riguarda gli impiegati, si conviene che l'indennità di mensa verrà corrisposta nella misura di L. 1.300 mensili, ferme le situazioni di miglior favore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 1240.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 13 marzo 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini C.I.S.L. al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Dipendenti dalle Aziende Commerciali C.I.S.N.A.L. ;

Visti, per la provincia di Firenze: il contratto collettivo integrativo 2 febbraio 1959, stipulato tra l'Unione Generale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati, il Sindacato Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro, l'Unione Provinciale Lavoratori C.I.S.N.A.L. -, con la partecipazione del Sindacato Autonomo Dipendenti Macellai; il contratto collettivo integrativo 2 febbraio 1959, stipulato tra l'Unione Generale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati, il Sindacato Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale Provinciale U I.L. ;

Visto, per la provincia di Livorno, il contratto collettivo integrativo 26 agosto 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati, il Sindacato Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro; al quale ha aderito la Unione Sindacale C.I. S.N.A.L. ;

Visti, per la provincia di Massa Carrara: l'accordo collettivo integrativo 2 maggio 1958, e relativa tabella, stipulato tra la Libera Associazione Provinciale dei Commercianti e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione Italina del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra la Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Provinciale del Lavoro - G.I.G.L. -, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 12 maggio 1960, e relative tabelle, stipulato tra la Libera Associazione Provinciale dei Commercianti e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Pisa, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Sindacale C.I.S.N.A.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, n. 2 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 2 della provincia di Grosseto, in data 6 maggio 1960, n. 6 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 3 e n. 8 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960 e 25 maggio 1961, n. 2 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 13 marzo 1956;

— per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 2 febbraio 1959, il contratto collettivo integrativo di pari data;

— per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1959;

— per la provincia di Livorno, il contratto collettivo integrativo 26 agosto 1959:

— per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 2 maggio 1958, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, l'accordo collettivo integrativo 12 maggio 1960;

— per la provincia di Pisa, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 22. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 MARZO 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 1956 (millenovecentocinquantasei) e questo giorno 13 del mese di marzo, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Arezzo

tra

l'Associazione dei Commercianti della provincia di Arezzo, rappresentata per delega dal suo Presidente cav. geom. *Oliviero Montaini,* assistito dal sig. *Bruno Pianigiani,* Direttore dell'Associazione stessa,

e

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo di Arezzo, aderente alla C.G.I.L., rappresentata per delega dal sig. *Andreini Francesco;*

la Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali ed Affini di Arezzo, aderente alla C.I.S.L., rappresentata per delega dal rag. *Olinto Landini,*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Aziende Commerciali, stipulato in Roma il 23 ottobre 1950 e successive modifiche.

Le parti, si danno atto che le trattative si sono svolte in un clima di reciproca comprensione e dichiarano che lo stesso contratto integrativo disciplina i rapporti di lavoro di tutte le categorie merceologiche previste dal Contratto Nazionale sopra citato e successive modifiche.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Premesso che le categorie merceologiche sono state divise in due gruppi, i quali, per ragioni di pratica utilità sono stati indicati come « Tessile Abbigliamento e Merci Varie » ed « Alimentazione Generale » si precisa che quest'ultimo gruppo comprende:

a) Personale non impiegatizio dipendente da negozi di macellerie, norcinerie, tripperie, rivendite di pollame e selvaggina, spacci di carne fresca e congelata;

b) il personale dipendente da aziende esercenti il commercio di prodotti della alimentazione generale (alimentari misti):

c) il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di droghe e coloniali;

d) il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso ed esportazione di prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati;

e) il personale dipendente da aziende esercenti all'ingrosso commercio di prodotti caseari:

f) il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di cereali e foraggi;

g) il personale dipendente da aziende commerciali all'ingrosso di bestiame e carni macellate;

h) il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti vinicoli e affini e di prodotti oleari;

i) il personale dipendente da aziende esercenti i prodotti della pesca;

l) il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;

m) il personale dipendente da aziende esercenti il commercio al dettaglio del latte e derivati;

n) il personale dipendente da rivendite di pane e pasta alimentare;

o) il personale dipendente da aziende esercenti il commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli:

p) il personale dipendente da agenti e rappresentanti di commercio; ed il settore « Tessile Abbigliamento e Merci Varie » comprende tutte le altre attività previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 ottobre 1950.

Art. 2.

QUALIFICHE DEL PERSONALE E MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione all'art. 4 dell'Accordo Nazionale modificativo del Contratto Nazionale 23 ottobre 1950 e di conglobamento delle voci della retribuzione, accordo stipulato tra le organizzazioni nazionali in Roma il 5 dicembre 1955, si conviene che le qualifiche e le relative retribuzioni dei lavoratori del Commercio sono quelle riportate nelle allegate tabelle, che, a tutti gli effetti, formano parte integrante del presente accordo. (Allegati n. 1 e n. 2).

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Alle tabelle sopra indicate debbono essere apportate le variazioni della scala mobile per i punti che scatteranno successivamente al 1° gennaio 1956, tenendo presente che la indennità mensile deve essere calcolata su 26 volte la indennità giornaliera.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CAROPANE

In aggiunta alle retribuzioni conglobate, i lavoratori avranno diritto alla indennità di caropane prevista dal D.L.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563 e successive modifiche.

Art. 5.

CHIARIMENTO A VERBALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Per tutte le categorie indistintamente, i minimi di retribuzione si devono intendere remunerativi di otto ore di lavoro giornaliere o 48 settimanali o 208 mensili, ad eccezione delle qualifiche contemplate nella tabella del personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa per il quale si fa riferimento all'art. 6 del presente Contratto, nonchè dei commessi, banconieri, aiuto commessi, aiuto banconieri i cui minimi di retribuzione conglobata fissati con il presente contratto si devono intendere remunerativi di 9 ore di lavoro giornaliero o 54 settimanali o 234 mensili.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro è stabilita in 8 ore giornaliere o 48 settimanli o 208 mensili per tutto il personale dipendente, ad eccezione di quello addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa e cioè: magazzinieri, fattorini, personale addetto alla consegna di merci alla manutenzione e pulitura di macchinari, conducente dei veicoli ed autoveicoli, personale addetto al trasporto di merci, personale adibito esclusivamente al carico ed allo scarico e pesatura delle merci da e su veicoli, commessi ed aiuto commessi di negozio secondo la tabella approvata con R.D.L. 6 dicembre 1923, n. 2657 per le quali qualifiche è stabilito in 9 ore giornaliere o 54 settimanali o 234 mensili.

Art. 7.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

In relazione all'art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale, si concorda che, fermi restando i limiti di durata massima dell'orario di lavoro, il periodo di interruzione giornaliero, del lavoro, rimane fissato in un minimo di 2 ore nella stagione invernale e di 3 ore in quella estiva.

Le stagioni saranno determinate, agli effetti del periodo di interruzione giornaliero del lavoro, in rapporto all'orario di apertura e chiusura dei negozi vigente nella provincia.

Art. 8.

RIPOSO COMPENSATIVO

Quando per decreto prefettizio o per ordinanza del Sindaco le aziende siano aperte alla vendita nei giorni di domenica, il lavoratore ha diritto a beneficiare del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Nel caso invece che non venga concesso il riposo compensativo, il lavoratore avrà diritto a beneficiare della retribuzione per le ore eseguite, maggiorate della percentuale prevista per il lavoro festivo.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO

In applicazione dell'art. 2 dell'Accordo Nazionale 5 dicembre 1955, modificativo degli artt. 37 e 43 del Contratto Collettivo Nazionale 23 ottobre 1950, il compenso per il lavoro straordinario viene così regolato:

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20 per cento.

Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 30 per cento.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nella notte — intendonsi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50 per cento.

Art. 10.

COABITAZIONE - VITTO E ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca del vitto e dell'alloggio, o del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote da trattenere sulla retribuzione conglobata, dovranno essere effettuate nella seguente misura:

a) *Vitto e alloggio*: il 28% della retribuzione normale spettante al lavoratore;

b) *Solo vitto*: il 25% della retribuzione come sopra specificato;

c) *Solo alloggio*: il 3% della retribuzione come sopra specificato.

Art. 11.

DIARIE PER MISSIONI TEMPORANEE

In relazione all'art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la ditta ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso al personale — fatta esclusione per i viaggiatori di commercio e per il personale avente convenzioni speciali — compete:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio:

2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto dei bagagli;

3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, fatte in esecuzione del mandato e nell'interesse della ditta;

4) una diaria che è stabilita nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, tale diaria verrà ridotta di un terzo.

Art. 12.

DIARIE PER MISSIONI OLTRE IL MESE E VIAGGI ABITUALI

In relazione all'art. 58 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il personale inviato in missione per la durata superiore al mese o che sia chiamato alla esplicazione di attribuzioni che comportino viaggi abituali, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute a piè di lista con un minimo, comunque garantito, di L. 2000 giornaliere.

Per le brevi trasferte fuori della cinta daziaria che comportino il consumo dei pasti al mezzogiorno fuori sede, è dovuto il rimborso a piè di lista delle spese sostenute con un minimo comunque garantito di lire 600.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarro o autotreno, comandati a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione giornaliera è dovuta una indennità di trasferta nella misura di:

L. 900 per una assenza da 6 a 12 ore;

L. 1.400 per una assenza da 12 a 18 ore;

L. 2.000 per una assenza da 18 a 24 ore.

Art. 13.

MISURA DEL COTTIMO

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 83 del Contratto Collettivo Nazionale, si concorda che al personale dipendente retribuito a cottimo dovrà essere assicurata una retribuzione globale complessiva che risulti superiore almeno al 15% a quella di fatto percepita.

Art. 14.

PERMESSI IN PERIODI DI PREAVVISO

In relazione all'art. 89 del Contratto Collettivo Nazionale, si conviene che al personale dipendente che fruisca del periodo di preavviso, sarà concesso un permesso giornaliero di 2 ore, da concedersi a giorni alterni.

Art. 15.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente accordo, non hanno inteso modificare, per il lavoratore in forza presso le singole aziende, le condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute, eccezion fatta per quelle eventuali eccedenze tabellari che dovessero verificarsi in caso di assegnazione ad un raggruppamento con retribuzione inferiore, condizioni che dovranno essere conservate « ad personam » fino ad assorbimento derivante da futuri aumenti.

Art. 16.

RATEO GRATIFICA NATALIZIA NEL COMPUTO DELLA LIQUIDAZIONE

Nel calcolo della indennità di anzianità di servizio, gli effetti della liquidazione, deve essere considerato anche il rateo afferente la gratifica natalizia o tredicesima mensilità. Pertanto l'emolumento del quale si tiene calcolo ai fini del computo relativo, dovrà essere moltiplicato per 13 e successivamente diviso per 12.

Art. 17.

SCATTI DI ANZIANITÀ

A chiarimento dell'art. 80 del Contratto Nazionale 23 ottobre 1950 modificato con accordo 1° aprile 1953, si conviene che la maggiorazione dello scatto di anzianità nella misura del 4% della paga complessiva, varierà con il variare della retribuzione contrattuale conglobata fissata dagli accordi salariali.

Si chiarisce inoltre che per gli aiuto commessi le retribuzioni risultanti dalle tabelle allegate sono comprensive di uno o due scatti di anzianità per cui il primo scatto compete solo dopo il nono anno compiuto di anzianità.

Art. 18.

DETERMINAZIONE DEI CALI, TARE E PERDITE DI COTTURA E PREZZI DELLA CARTA

Ai sensi degli artt. 5 e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, vengono stabiliti i seguenti cali e tare, perdite di cottura per le merci affidate ai gestori di negozio di generi alimentari e di spacci:

Carni crude in genere	2%
Bandiola e coppa	3%
Cotechini uso Cremona	3%
Lardo	2%
Mortadella di Bologna e fegato	3%
Salame da taglio in genere	3%
Pancetta stesa e arrotolata	2%
Pane di qualunque pezzatura	1%
Prosciutto crudo con osso	27%
Prosciutto cotto	18%
Prosciutto senza osso	8%
Prosciutto affumicato	14%
Paste alimentari fresche	3%
Paste alimentari dure	1%
Formaggi teneri	3%
Formaggi duri	1,50%

TARE PER TELE

Zucchero semolato	Kg.	1,500 a q.le
Zucchero filato	»	1,000 a q.le
Farina bianca o gialla	»	1,000 a q.le
Riso	»	1,000 a q.le
Granaglie in genere	»	1,000 a q.le
Pasta in tele da Kg. 50	»	0,800 a q.le
Pasta in tele da Kg. 25	»	0,400 a q.le
Pasta in tele da Kg. 10	»	0,200 a q.le

PERDITE DI COTTURA

Qualora presso i negozi e spacci si procedesse alla cottura di generi destinati alla vendita, le relative perdite di cottura saranno concordate direttamente tra il datore di lavoro e il lavoratore.

PREZZO DELLA CARTA

In attesa che venga riordinato tra le Organizzazioni stipulanti il prezzo della carta ai sensi dell'art. 111 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si stabilisce che la suddetta determinazione venga concordata, di comune accordo, tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Art. 19.

RIFERIMENTO ALLE LEGGI ED AL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO

Per tutto quanto non previsto e contemplato nel presente Contratto Provinciale Integrativo, le parti si rimandano alle norme ed alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Commerciali del 23 ottobre 1950 e successive modifiche, a tutte le disposizioni vigenti in materia di lavoro ed al Codice Civile.

Art. 20.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo Provinciale avrà decorrenza dal 1° gennaio 1956 e forma parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale del quale seguirà le sorti.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate con due mesi di preavviso con cartolina raccomandata R.R.

ALLEGATO N. 1

RETRIBUZIONI CONGLOBATE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1956 SETTORE: ALIMENTAZIONE GENERALE

CATEGORIE

Raggruppamento A-1

Personale con funzioni di carattere direttivo

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 54.892
Donne	mensili L. 48.474

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini .	mensili L. 52.296
Donne .	mensili L. 46.200

CATEGORIE

Raggruppamento A-2

Capo di servizio tecnico o amministrativo Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze Capo dell'ufficio vendite o acquisti Capo dell'ufficio autonomo legale e contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 50.804
Donne .	mensili L. 45.476

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 48.414
Donne	mensili L. 43.352

Raggruppamento B-1

Capo ufficio Ispettore Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al raggruppamento A-2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Craviglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 41.038
Donne	mensili L. 35.653

Inferiore a 21 anni:

Uomini . . .	mensili L. 38.026
Donne	mensili L. 32.971

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 38.986
Donne	mensili L. 33.870

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 36.125
Donne	mensili L. 31.322

Raggruppamento B-2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze Contabile con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con almeno tre

CATEGORIE

magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	39.403
Donne	mensili L.	34.236

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	36.554
Donne	mensili L.	31.718

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	37.433
Donne	mensili L.	32.524

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	34.726
Donne	mensili L.	30.132

Raggruppamento B-3

Interprete Stenodattilografo in ligue estere Vetrinista - Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	37.768
Donne	mensili L.	32.764

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	35.083
Donne	mensili L.	30.464

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	35.880
Donne	mensili L.	31.126

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	33.329
Donne	mensili L.	28.941

Raggruppamento C-1

Contabile d'ordine Cassiere comune Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia

CATEGORIE

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	34.036
Donne	mensili L.	29.657

Da 20 a 21 anni:

Uomini	mensili L.	33.799
Donne	mensili L.	29.359

Da 19 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	31.363
Donne	mensili L.	25.272

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L.	31.020
Donne	mensili L.	24.932

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	26.115
Donne	mensili L.	22.389

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L.	25.789
Donne	mensili L.	22.119

Inferiori a 16 anni:

Uomini	mensili L.	17.917
Donne	mensili L.	17.103

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	32.334
Donne	mensili L.	28.174

Da 20 a 21 anni:

Uomini	mensili L.	32.109
Donne	mensili L.	27.891

Da 19 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	29.795
Donne	mensili L.	24.008

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L.	29.469
Donne	mensili L.	23.685

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	24.809
Donne	mensili L.	21.270

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L.	24.500
Donne	mensili L.	21.013

Inferiori a 16 anni:

Uomini	mensili L.	17.021
Donne	mensili L.	16.248

CATEGORIE

Raggruppamento C-2

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Stenodattilografo Commesso di magazzino Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Magazziniere: magazziniere anche con funzioni di vendita Impiegato addetto alle spedizioni:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	32.009
Donne	mensili L.	26.874

Da 20 a 21 anni:

Uomini	mensili L.	31.707
Donne	mensili L.	26.606

Da 19 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	29.746
Donne	mensili L.	23.131

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L.	29.398
Donne	mensili L.	22.613

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	24.711
Donne	mensili L.	20.382

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L.	24.436
Donne	mensili L.	20.206

Inferiori a 16 anni:

Uomini	mensili L.	15.909
Donne	mensili L.	15.051

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	30.409
Donne	mensili L.	25.530

Da 20 a 21 anni:

Uomini	mensili L.	30.122
Donne	mensili L.	25.009

Da 19 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	28.259
Donne	mensili L.	21.974

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L.	27.928
Donne	mensili L.	21.482

CATEGORIE

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	23.475
Donne	mensili L.	19.363

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L.	23.214
Donne	mensili L.	19.196

Inferiori a 16 anni:

Uomini	mensili L.	15.114
Donne	mensili L.	14.298

Raggruppamento C-3

Fatturista - Squarcista Preparatore di commissioni escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie Personale addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai negozi o filiali di esportazione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza Aiuto magazziniere e altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	31.115
Donne	mensili L.	26.427

Da 20 a 21 anni:

Uomini	mensili L.	30.874
Donne	mensili L.	26.229

Da 19 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	28.962
Donne	mensili L.	22.531

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L.	28.665
Donne	mensili L.	22.282

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	24.008
Donne	mensili L.	20.025

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L.	23.782
Donne	mensili L.	19.870

Inferiori a 16 anni:

Uomini	mensili L.	15.185
Donne	mensili L.	14.456

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	29.559
Donne	mensili L.	25.106

CATEGORIE

Da 20 a 21 anni:

Uomini mensili L. 29.330

Donne mensili L. 24.918

Da 19 a 20 anni:

Uomini . mensili L. 27.514

Donne . . . mensili L. 21.404

Da 18 a 19 anni:

Uomini . . . mensili L. 27.232

Donne mensili L. 21.168

Da 17 a 18 anni:

Uomini mensili L. 22.808

Donne mensili L. 19.024

Da 16 a 17 anni:

Uomini . mensili L. 22.593

Donne mensili L. 18.876

Inferiori a 16 anni:

Uomini . . . . mensili L. 14.426

Donne mensili L. 13.733

Raggruppamento C-4

Dattilografo - Scritturale Archivista - Protocollista Schedarista Addetto agli indirizzi Campionarista Prezzista; o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) Addetto al centralino telefonico - Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini . mensili L. 30.390

Donne mensili L. 25.702

Da 20 a 21 anni:

Uomini mensili L. 30.149

Donne mensili L. 25.504

Da 19 a 20:

Uomini mensili L. 28.238

Donne mensili L. 22.025

Da 18 a 19 anni:

Uomini . mensili L. 27.940

Donne . . . mensili L. 21.557

Da 17 a 18 anni:

Uomini . . . mensili L. 23.283

Donne . . mensili L. 19.301

Da 16 a 17 anni:

Uomini . mensili L. 23.057

Donne mensili L. 19.145

Inferiore a 16 anni:

Uomini . mensili L. 14.640

Donne . . . . mensili L. 13.911

CATEGORIE

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini . . mensili L. 28.870

Donne . mensili L. 24.417

Da 20 a 21 anni:

Uomini . . mensili L. 28.642

Donne . . . mensili L. 24.229

Da 19 a 20 anni:

Uomini . mensili L. 26.826

Donne . mensili L. 20.924

Da 18 a 19 anni:

Uomini . mensili L. 26.543

Donne mensili L. 20.479

Da 17 a 18 anni:

Uomini mensili L. 22.119

Donne . mensili L. 18.336

Da 16 a 17 anni:

Uomini . . mensili L. 21.904

Donne mensili L. 18.188

Inferiori a 16 anni:

Uomini . mensili L. 13.908

Donne . . mensini L. 13.215

Reggruppamento D-I 1° Gruppo

Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina ed affini:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini . . mensili L. 32.767

Donne mensili L. —

Da 18 a 20 anni:

Uomini . . mensili L. 30.624

Donne mensili L. —

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 25.871

Donne mensili L. —

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini . mensili L. 31.129

Donne mensili L. —

Da 18 a 20 anni:

Uomini . mensili L. 29.093

Donne . mensili L. —

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 24.577

Donne . . mensili L. —

CATEGORIE

Raggruppamento D-1 2° Gruppo

Conducente di autotreno

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini . mensili L. 30.915
Donne . mensili L. —

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.934
Donne mensili L. —

Da 16 a 18 anni:

Uomini . mensili L. 24.389
Donne . mensili L. —

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini . mensili L. 29.369
Donne . . . mensili L. —

Da 18 a 20 anni:

Uomini . mensili L. 27.487
Donne . . . . . mensili L. —

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 23.170
Donne . . mensili L. —

Raggruppamento D 2 1° Gruppo

a) Fino a 3 anni compiuti nella qualifica.

Aiuto Commesso nelle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina e affini Aiuto commesso di negozio e rivendita di erbaggi e frutta Aiuto commesso di negozio e spaccio di prodotti della pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 30.334
Donne mensili L. 25.546

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.408
Donne mensili L. 21.642

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 23.850
Donne mensili L. 19.485

CATEGORIE

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 15.405
Donne . mensili L. 14.796

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.817
Donne mensili L. 24.269

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 26.988
Donne mensili L. 20.560

Da 16 a 18 anni:

Uomini . mensili L. 22.657
Donne mensili L. 18.511

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 14.635
Donne mensili L. 14.056

b) Dal 4° al 6° anno compiuto nella qualifica (compreso uno scatto di anzianità):

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 31.696
Donne . . mensili L. 26.878

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 29.770
Donne mensili L. 23.004

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 25.213
Donne mensili L. 20.847

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 16.604
Donne mensili L. 15.450

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 30.111
Donne mensili L. 25.534

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.281
Donne mensili L. 21.854

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 23.952
Donne . mensili L. 19.805

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 15.774
Donne mensili L. 14.677

CATEGORIE

c) dal 7° al 9° anno compiuto nella qualifica (compresi due scatti di anzianità):

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 33.059
Donne mensili L. 28.271

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 31.133
Donne mensili L. 24.258

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 26.575
Donne mensili L. 22.101

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 17.585
Donne mensili L. 16.431

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 31.406
Donne mensili L. 26.857

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 29.576
Donne mensili L. 23.045

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 25.246
Donne mensili L. 20.996

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 16.706
Donne mensili L. 15.609

Raggruppamento D 2 2° Gruppo:

Usciere Imballatore Impaccatore - Autista Conducente di motofurgoncino:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 29.789
Donne mensili L. 24.987

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 27.318
Donne mensili L. 20.606

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 22.324
Donne mensili L. 18.959

CATEGORIE

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.300
Donne mensili L. 23.738

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 25.952
Donne mensili L. 19.576

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 21.208
Donne mensili L. 18.011

Raggruppamento D-3 1° Gruppo:

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio del latte e derivati (senza licenza di P. S.):

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.230
Donne mensili L. 24.093

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 26.139
Donne mensili L. 19.793

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 20.938
Donne mensili L. 17.106

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 13.666
Donne mensili L. 12.956

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 26.818
Donne mensili L. 22.888

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 24.832
Donne mensili L. 18 803

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 19.891
Donne mensili L. 16 251

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 12.983
Donne mensili L. 12.308

CATEGORIE

Raggruppamento D-3 2° Gruppo:

Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Portiere Conducenti di veicoli a trazione animale Ascensorista:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	mensili L.	27.647
Donne	mensili L.	23.139

Da 18 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	25.079
Donne	mensili L.	18.786

Da 16 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	19.878
Donne	mensili L.	16.046

Inferiore a 16 anni:

Uomini	mensili L.	13.136
Donne	mensili L.	12.426

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	mensili L.	26.265
Donne	mensili L.	21.982

Da 18 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	23.825
Donne	mensili L.	17.847

Da 16 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	18.884
Donne	mensili L.	15.244

Inferiore a 16 anni:

Uomini	mensili L.	12.479
Donne	mensili L.	11.805

Raggruppamento D-4:

Personale di fatica e addetto alla pulizia - Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	mensili L.	27.344
Donne	mensili L.	22.785

Da 18 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	24.803
Donne	mensili L.	18.607

CATEGORIE

Da 16 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	19.671
Donne	mensili L.	15.895

Inferiore a 16 anni:

Uomini	mensili L.	12.681
Donne	mensili L.	12.109

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	mensili L.	25.977
Donne	mensili L.	21.646

Da 18 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	23.563
Donne	mensili L.	17.677

Da 16 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	18.687
Donne	mensili L.	15.100

Inferiore a 16 anni:

Uomini	mensili L.	12.047
Donne	mensili L.	11.504

Raggruppamento E-1:

Operai specializzati:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.185
Donne	giornal. L.	—

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.109
Donne	giornal. L.	—

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	934
Donne	giornal. L.	—

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.126
Donne	giornal. L.	—

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.054
Donne	giornal. L.	—

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	887
Donne	giornal. L.	—

CATEGORIE

Raggruppamento E-2

Operai qualificati:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.140
Donne	giornal. L.	995

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.067
Donne	giornal. L.	842

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	896
Donne	giornal. L.	760

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.083
Donne	giornal. L.	945

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.014
Donne	giornal. L.	800

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	851
Donne	giornal. L.	722

Raggruppamento E-3

Operai comuni:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.078
Donne	giornal. L.	936

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.002
Donne	giornal. L.	790

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	825
Donne	giornal. L.	706

Inferiore a 16 anni:

Uomini	giornal. L.	521
Donne	giornal. L.	490

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.024
Donne	giornal. L.	889

CATEGORIE

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	952
Donne	giornal. L.	750

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	784
Donne	giornal. L.	671

Inferiore a 16 anni:

Uomini	giornal. L.	495
Donne	giornal. L.	465

Apprendisti:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Da 20½ a 21 anni:

Uomini	mensili L.	27.004
Donne	mensili L.	23.266

Da 20 a 20½ anni:

Uomini	mensili L.	26.479
Donne	mensili L.	22.793

Da 19½ a 20 anni:

Uomini	mensili L.	24.930
Donne	mensili L.	19.384

Da 19 a 19½ anni:

Uomini	mensili L.	24.405
Donne	mensili L.	18.964

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L.	23.880
Donne	mensili L.	15.544

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	17.769
Donne	mensili L.	15.038

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L.	16.724
Donne	mensili L.	14.038

Da 15 a 16 anni:

Uomini	mensili L.	11.702
Donne	mensili L.	11.171

Da 14 a 15 anni:

Uomini	mensili L.	11.177
Donne	mensili L.	10.698

Rimanenti comuni della provincia:

Da 20½ a 21 anni:

Uomini	mensili L.	25.654
Donne	mensili L.	22.103

CATEGORIE

Da 20 a 20½ anni:

Uomini	mensili L. 25.155
Donne	mensili L. 21.653

Da 19½ a 20 anni:

Uomini	mensili L. 23.683
Donne	mensili L. 18.415

Da 19 a 19½ anni:

Uomini	mensili L. 23.185
Donne	mensili L. 18.016

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L. 22.686
Donne	mensili L. 14.922

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L. 16.881
Donne	mensili L. 14.279

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L. 15.888
Donne	mensili L. 13.336

Da 15 a 16 anni:

Uomini	mensili L. 11.117
Donne	mensili L. 10.612

Da 14 a 15 anni:

Uomini	mensili L. 10.618
Donne	mensili L. 10.163

N. B. La retribuzione dell'aiuto commesso oltre i nove anni compiuti di servizio, si determina applicando gli scatti di anzianità, alla retribuzione prevista dal Raggruppamento D-2 1° Gruppo Lettera *c*).

Alle paghe di cui sopra dovrà essere inoltre aggiunto:

1) La indennità di contingenza costituitasi successivamente alla data del 31 dicembre 1955;

2) Una indennità di caropane in ragione di L. 20 giornaliere per gli addetti ai lavori non pesanti e di L. 30 giornaliere per gli addetti ai lavori pesanti.

3) Gli eventuali scatti di anzianità maturati.

ALLEGATO N. 2

RETRIBUZIONI CONGLOBATE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1956
SETTORE TESSILE - ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE

CATEGORIE

Raggruppamento A-1

Personale con funzioni di carattere direttivo:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 54.892
Donne	mensili L. 48.474

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 52.296
Donne	mensili L. 46.200

Raggruppamento A-2

Capo di servizio tecnico e amministrativo Gestore o gerente di negozio o filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze Capo dell'Ufficio vendite o acquisti - Capo dell'Ufficio autonomo legale e contenzioso abilitato all'esercizio professionale:

Arezzo, Montevàrchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 51.622
Donne	mensili L. 45.721

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 49.229
Donne	mensili L. 43.585

Raggruppamento B-1

Capo Ufficio - Ispettore Gerenté o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del raggruppamento A-2 - Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 42.673
Donne	mensili L. 36.143

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 39.388
Donne	mensili L. 33.462

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 40.539
Donne	mensili L. 34.336

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L. 37.419
Donne	mensili L. 31.789

Raggruppamento B-2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale - Capo reparto con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio repar-

CATEGORIE

to, oppure tre venditori impiegati alle proprie dipendenze Contabile con mansioni di concetto e primanotista - Corrispondente con mansioni di concetto Progettista Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname - Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico, la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale Propagandista scientifico Chimico di laboratorio:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	40.766
Donne	mensili L.	34.563

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	37.753
Donne	mensili L.	32.405

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	38.728
Donne	mensili L.	32.835

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	35.865
Donne	mensili L.	30.443

Raggruppamento B-3

Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore o disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del R. D. 31 maggio 1928, n. 1934, con almeno 6 anni di servizio, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico e ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	39.403
Donne	mensili L.	33.364

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	36.554
Donne	mensili L.	30.301

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	37.433
Donne	mensili L.	31.696

Inferiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	34.726
Donne	mensili L.	28.786

Raggruppamento C-1

Contabile d'ordine - Cassiere comune - Commesso di vendita:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	35.671
Donne	mensili L.	30.202

Da 20 a 21 anni:

Uomini	mensili L.	35.430
Donne	mensili L.	29.904

Da 19 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	32.943
Donne	mensili L.	25.762

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L.	32.492
Donne	mensili L.	25.422

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	27.423
Donne	mensili L.	22.879

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L.	27.097
Donne	mensili L.	22.610

Inferiore a 16 anni:

Uomini	mensili L.	19.007
Donne	mensili L.	18.193

CATEGORIE

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini mensili L. 33.887
Donne mensili L. 28.692

Da 20 a 21 anni:

Uomini mensili L. 33.658
Donne mensili L. 28.409

Da 19 a 20 anni:

Uomini mensili L. 31.296
Donne mensili L. 24.474

Da 18 a 19 anni:

Uomini mensili L. 30.867
Donne mensili L. 24.151

Da 17 a 18 anni:

Uomini mensili L. 26.052
Donne mensili L. 21.735

Da 16 a 17 anni:

Uomini mensili L. 25.742
Donne mensili L. 21.479

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 18.057
Donne mensili L. 17.283

Raggruppamento C-2 - A:

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili - Personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa - Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) Esattore escluso i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo - Stenodattilografi Commesso di magazzino - Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Magazziniere Magazziniere anche con funzioni di vendita Impiegato addetto alle spedizioni:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini mensili L. 32.645
Donne mensili L. 27.201

Da 20 a 21 anni:

Uomini mensili L. 32.034
Donne mensili L. 26.933

Da 19 a 20 anni:

Uomini mensili L. 29.909
Donne mensili L. 23.294

Da 18 a 19 anni:

Uomini mensili L. 29.561
Donne mensili L. 22.777

CATEGORIE

Da 17 a 18 anni:

Uomini mensili L. 24.820
Donne mensili L. 20.491

Da 16 a 17 anni:

Uomini mensili L. 24.574
Donne mensili L. 20.315

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 16.018
Donne mensili L. 15.160

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini mensili L. 31.013
Donne mensili L. 25.841

Da 20 a 21 anni:

Uomini mensili L. 30.432
Donne mensili L. 25.586

Da 19 a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.414
Donne mensili L. 22.129

Da 18 a 19 anni:

Uomini mensili L. 28.083
Donne mensili L. 21.638

Da 17 a 18 anni:

Uomini mensili L. 23.579
Donne mensili L. 19.466

Da 16 a 17 anni:

Uomini mensili L. 23.345
Donne mensili L. 19.300

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 15.217
Donne mensili L. 14.402

Raggruppamento C-2 B

Aiuto commessi dal 7° al 9° anno compiuto nella qualifica (compresi due scatti di anzianità):

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini mensili L. 33.640
Donne mensili L. 28.972

Da 20 a 21 anni:

Uomini mensili L. 33.419
Donne mensili L. 28.774

Da 19 a 20 anni:

Uomini mensili L. 31.508
Donne mensili L. 25.077

CATEGORIE

Da 18 a 19 anni:

Uomini . mensili L. 31.210
Donne . mensili L. 24.609

Da 17 a 18 anni:

Uomini mensili L. 26.553
Donne mensili L. 22.135

Da 16 a 17 anni:

Uomini mensili L. 26.327
Donne mensili L. 21.979

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 16.820
Donne mensili L. 16.091

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini mensili L. 31.958
Donne mensili L. 27.523

Da 20 a 21 anni:

Uomini mensili L. 31.748
Donne mensili L. 27.335

Da 19 a 20 anni:

Uomini mensili L. 29.933
Donne mensili L. 23.823

Da 18 a 19 anni:

Uomini . . mensili L. 29.649
Donne mensili L. 23.379

Da 17 a 18 anni:

Uomini mensili L. 25.225
Donne . mensili L. 21.028

Da 16 a 17 anni:

Uomini mensili L. 25.011
Donne mensili L. 20.880

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 15.979
Donne . mensili L. 15.286

Raggruppamento C-3 A:

Fatturista - Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie) Commesso di biblioteca circolante Impiegato addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative al rendiconto delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale - Addetto al controllo e al riscontro nelle agenzie giornalistiche Aiuto magazziniere e altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini mensili L. 31.115
Donne mensili L. 26.427

Da 20 a 21 anni:

Uomini mensili L. 30.874
Donne . mensili L. 24.229

Da 19 a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.972
Donne mensili L. 22.738

Da 18 a 19 anni:

Uomini . mensili L. 28.665
Donne mensili L. 22.282

Da 17 a 18 anni:

Uomini . mensili L. 24.008
Donne mensili L. 20.025

Da 16 a 17 anni:

Uomini mensili L. 23.782
Donne mensili L. 19.870

Inferiore a 16 anni:

Uomini . mensili L. 15.185
Donne mensili L. 14.456

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini mensili L. 29.559
Donne mensili L. 25.106

Da 20 a 21 anni:

Uomini mensili L. 29.330
Donne . mensili L. 23.018

Da 19 a 20 anni:

Uomini mensili L. 27.523
Donne . . mensili L. 21.601

Da 18 a 19 anni:

Uomini mensili L. 27.232
Donne mensili L. 21.168

Da 17 a 18 anni:

Uomini . mensili L. 22.808
Donne . . . . mensili L. 19.024

CATEGORIE

Da 16 a 17 anni:

Uomini . mensili L. 22.593
Donne . mensili L. 18.876

Inferiore a 16 anni:

Uomini . mensili L. 14.426
Donne . mensili L. 13.733

Raggruppamento C-3 B:

Aiuto commessi dal 4° al 6° anno compiuto nella qualifica (compreso uno scatto di anzianità):

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini . mensili L. 31.753
Donne . mensili L. 27.065

Da 20 a 21 anni:

Uomini . mensili L. 31.512
Donne . mensili L. 26.866

Da 19 a 20 anni:

Uomini . mensili L. 29.600
Donne . mensili L. 23.169

Da 18 a 19 anni:

Uomini . mensili L. 29.302
Donne . mensili L. 22.701

Da 17 a 18 anni:

Uomini . mensili L. 24.646
Donne . mensili L. 20.227

Da 16 a 17 anni:

Uomini . mensili L. 24.419
Donne . mensili L. 20.071

Inferiore a 16 anni:

Uomini . mensili L. 15.839
Donne . . . . mensili L. 15.210

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini . mensili L. 30.165
Donne . . . . . mensili L. 25.712

Da 20 a 21 anni:

Uomini . . . . mensili L. 29.936
Donne . . . . . mensili L. 25.254

Da 19 a 20 anni:

Uomini . mensili L. 28.120
Donne . mensili L. 22.011

Da 18 a 19 anni:

Uomini . mensili L. 27.937
Donne . . . mensili L. 21.566

CATEGORIE

Da 17 a 18 anni:

Uomini . mensili L. 23.414
Donne . mensili L. 19.216

Da 16 a 17 anni:

Uomini . mensili L. 23.198
Donne . mensili L. 19.067

Inferiore a 16 anni:

Uomini . . mensile L. 15.047
Donne . mensili L. 14.449

Raggruppamento C-4 - A:

Dattilografo Scritturale Archivista Protocollista Schedarista Addetto agli indirizzi - Campionarista: prezzista o addetto al prezzario (prezzista è lo addetto alla applicazione dei listini della azienda) - Addetto alla applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, etc. Addetto alla materiale distribuzione dei giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi e in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini . mensili L. 30.390
Donne . mensili L. 25.702

Da 20 a 21 anni:

Uomini . mensili L. 30.149
Donne . mensili L. 25.504

Da 19 a 20 anni:

Uomini . mensili L. 28.238
Donne . mensili L. 22.025

Da 18 a 19 anni:

Uomini . mensili L. 27.940
Donne . mensili L. 21.557

Da 17 a 18 anni:

Uomini . mensili L. 23.283
Donne . mensili L. 19.301

Da 16 a 17 anni:

Uomini . mensili L. 23.057
Donne . mensili L. 19.145

Inferiore a 16 anni:

Uomini . mensili L. 14.640
Donne . mensili L. 13.911

CATEGORIE

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	28.870
Donne	mensili L.	24.417

Da 20 a 21 anni:

Uomini	mensili L.	28.642
Donne	mensili L.	24.229

Da 19 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	26.826
Donne	mensili L.	20.924

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L.	26.543
Donne	mensili L.	20.479

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	22.119
Donne	mensili L.	18.336

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L.	21.904
Donne	mensili L.	18.138

Inferiore a 16 anni:

Uomini	mensili L.	13.908
Donne	mensili L.	13.215

Raggruppamento C-4 B:

Aiuto commessi fino a tre anni compiuti nella qualifica:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	30.390
Donne	mensili L.	25.702

Da 20 a 21 anni:

Uomini	mensili L.	30.149
Donne	mensili L.	25.504

Da 19 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	28.238
Donne	mensili L.	22.025

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L.	27.940
Donne	mensili L.	21.557

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	23.283
Donne	mensili L.	19.301

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L.	23.057
Donne	mensili L.	19.145

CATEGORIE

Inferiore a 16 anni:

Uomini	mensili L.	14.640
Donne	mensili L.	13.911

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 21 anni:

Uomini	mensili L.	28.870
Donne	mensili L.	24.417

Da 20 a 21 anni:

Uomini	mensili L.	28.642
Donne	mensili L.	24.229

Da 19 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	26.826
Donne	mensili L.	20.924

Da 18 a 19 anni:

Uomini	mensili L.	26.543
Donne	mensili L.	20.479

Da 17 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	22.119
Donne	mensili L.	18.336

Da 16 a 17 anni:

Uomini	mensili L.	21.904
Donne	mensili L.	18.188

Inferiore a 16 anni:

Uomini	mensili L.	13.908
Donne	mensili L.	12.942

Raggruppamento D-1

Conducente di autotreno:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	mensili L.	30.675
Donne	mensili L.	—

Da 18 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	29.730
Donne	mensili L.	—

Da 16 a 18 anni:

Uomini	mensili L.	25.370
Donne	mensili L.	—

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	mensili L.	29.141
Donne	mensili L.	—

Da 18 a 20 anni:

Uomini	mensili L.	28.243
Donne	mensili L.	—

CATEGORIE

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 24.101
Donne mensili L. —

Raggruppamento D-2

Usciere Imballatore Impaccatore Autista di motofurgoncino:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 30.443
Donne mensili L. 25.641

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.408
Donne mensili L. 21.696

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 23.959
onne mensili L. 19.594

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.921
Donne mensili L. 22.459

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 26.988
Donne mensili L. 20.611

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 22.761
Donne mensili L. 18.614

Raggruppamento D-3

Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 28.707
Donne mensili L. 24.093

Da 18 a 20 anni:

omini mensili L. 26.139
onne mensili L. 19.846

Da 16 a 18 anni:

omini mensili L. 20.938
onne mensili L. 17.106

CATEGORIE

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 13.666
Donne mensili L. 12.956

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 27.272
Donne mensili L. 22.888

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 24.832
Donne mensili L. 18.854

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 19.891
Donne mensili L. 16.251

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 12.983
Donne mensili L. 12.308

Raggruppamento D-4

Personale di fatica e addetti alla pulizia Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 27.344
Donne mensili L. 22.891

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 24.803
Donne mensili L. 18.607

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 19.671
Donne mensili L. 15.895

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 12.681
Donne mensili L. 12.102

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini mensili L. 25.977
Donne mensili L. 21.746

Da 18 a 20 anni:

Uomini mensili L. 23.563
Donne mensili L. 17.677

Da 16 a 18 anni:

Uomini mensili L. 18.687
Donne mensili L. 15.100

Inferiore a 16 anni:

Uomini mensili L. 12.047
Donne mensili L. 11.497

CATEGORIE

Raggruppamento E-1

Operai specializzati:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.234 —
Donne	giornal. L.	—

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.152,50
Donne	giornal. L.	—

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	974,50
Donne	giornal. L.	—

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.172 —
Donne	giornal. L.	—

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.096 —
Donne	giornal. L.	—

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	926 —
Donne	giornal. L.	—

Raggruppamento E-2

Operai qualificati:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.184,50
Donne	giornal. L.	996,50

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.106 —
Donne	giornal. L.	836,50

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	931,50
Donne	giornal. L.	761 —

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.126 —
Donne	giornal. L.	947 —

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.040 —
Donne	giornal. L.	795 —

CATEGORIE

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	884 —
Donne	giornal. L.	723 —

Raggruppamento E-3

Operai comuni:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.120 —
Donne	giornal. L.	944,50

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.040,50
Donne	giornal. L.	797,50

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	859,50
Donne	giornal. L.	713 —

Inferiore a 16 anni:

Uomini	giornal. L.	522 —
Donne	giornal. L.	490,50

Rimanenti comuni della provincia:

Superiore a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	1.064 —
Donne	giornal. L.	898 —

Da 18 a 20 anni:

Uomini	giornal. L.	989 —
Donne	giornal. L.	758 —

Da 16 a 18 anni:

Uomini	giornal. L.	817 —
Donne	giornal. L.	677 —

Inferiore a 16 anni:

Uomini	giornal. L.	496 —
Donne	giornal. L.	466 —

Apprendisti:

Arezzo, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Cavriglia:

Da 20½ a 21 anni:

Uomini	mensili L.	27.004
Donne	mensili L.	23.266

Da 20 a 20½ anni:

Uomini	mensili L.	26.479
Donne	mensili L.	22.793

Da 19½ a 20 anni:

Uomini	mensili L.	24.930
Donne	mensili L.	19.384

ATEGORIE

Da 19 a 19½ anni:

omini mensili L. 24.405
onne mensili L. 18.964

Da 18 a 19 anni:

omini mensili L. 23.880
onne mensili L. 15.544

Da 17 a 18 anni:

omini mensili L. 17.769
Donne mensili L. 15.031

Da 16 a 17 anni:

omini mensili L. 16.724
onne mensili L. 14.038

Da 15 a 16 anni:

omini mensili L. 11.702
onne mensili L. 11.171

Da 14 a 15 anni:

omini mensili L. 11.177
onne mensili L. 10.698

Rimanenti comuni della provincia:

Da 20½ a 21 anni:

omini mensili L. 25.654
onne mensili L. 22.103

Da 20 a 20½ anni:

omini mensili L. 25.155
onne mensili L. 21.653

Da 19½ a 20 anni:

omini mensili L. 23.665
onne mensili L. 18.415

CATEGORIE

Da 19 a 19½ anni:

Uomini mensili L. 23.185
Donne mensili L. 18.016

Da 18 a 19 anni:

Uomini mensili L. 22.686
Donne mensili L. 14.767

Da 17 a 18 anni:

Uomini mensili L. 16.881
Donne mensili L. 14.279

Da 16 a 17 anni:

Uomini mensili L. 15.888
Donne mensili L. 13.336

Da 15 a 16 anni:

Uomini mensili L. 11.117
Donne mensili L. 10.612

Da 14 a 15 anni:

Uomini mensili L. 10.618
Donne mensili L. 10.163

N. B. — La retribuzione dell'aiuto commesso oltre i nove anni compiuti di servizio, si determina applicando gli scatti di anzianità alla retribuzione di cui al raggruppamento C2 B.

Alle paghe di cui sopra dovrà essere inoltre aggiunto:

1) La indennità di contingenza costituitasi successivamente alla data del 31 dicembre 1955;

2) Una indennità di caropane in ragione di L. 20 giornaliere per gli addetti ai lavori non pesanti e di L. 30 giornaliere per gli addetti ai lavori pesanti;

3) Gli eventuali scatti di anzianità maturati.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 FEBBRAIO 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Addì 2 febbraio 1959,

tra

l'UNIONE GENERALE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Firenze, rappresentata dal suo Presidente comm. *Valfrè Franchini,* assistito dal cav. *Amedeo Niccolini,* Vice presidente, dal dott. *Giacomo Giannoni,* Capo ufficio rapporti di lavoro e dalla Commissione sindacale composta dai sigg. *Becherucci* dott. *Luigi, Calderai* dott. *Carlo, Frangi Roberto, Magnelli* rag. *Ettore* e dal rag. *Piermattei Augusto,* Direttore dell'Unione commercianti di Prato e Mandamento;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO E AGGREGATI F.I.L.C.E.A., rappresentata dai signori *Lari Umberto, Focardi Gino, Sironi Pasquale, Sarchielli Nazzareno, Dolfi Arnolfo, Cervaroli Federigo;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ADDETTI AL COMMERCIO C.I.S.L., nella persona del suo Segretario sig. *Bencini Carlo* e la Segreteria della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio nelle persone dei sigg. *Rossi Giulio, Grossi Alberto, Pacini Luigi, Susini Ascania* e *Lazzeri Alvaro,* quest'ultimo in rappresentanza anche dell'Ufficio Contratti e Vertenze dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI U.I.L., rappresentata dai suoi segretari sigg. *Pieri Nello e Gardelli Giuseppe;* l'UNIONE PROVINCIALE LAVORATORI C.I.S.N.A.L., rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Perrini Achille,* assistito dal Capo ufficio sindacale sig. *Burzi Giulio* e dai rappresentanti di categoria rag. *Ferrari Vittorio* e signori *Tropea Tullio* e *Brancolini Silvano;*

con la partecipazione del Sindacato Autonomo Dipendenti Macellari (S.A.D.M.), rappresentato dal sig. *Agostini Eolo,* per le retribuzioni afferenti tale categoria:

si è stipulato il presente contratto integrativo al contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958 da valere, a decorrere dal 1° gennaio 1959, per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Firenze, con esclusione dei dipendenti da aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici, del personale dipendente da alberghi diurni, del personale dipendente da case di cura, del personale dipendente da panifici e dalle Agenzie di viaggio e turismo.

I minimi di retribuzione di seguito riportati, conformemente ai disposti dell'art. 1 accordo nazionale 5 dicembre 1955 e dell'art. 1 dell'accordo nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio 28 luglio 1958, hanno conglobato la paga tabellare precedente, la indennità di contingenza con relativi punti di scala mobile a tutto il 30 aprile 1957, nonchè l'indennità di caro pane. Resta escluso dal conglobamento l'importo dei punti di scala mobile derivanti dalle variazioni verificatesi dopo il 30 aprile 1957, che si compendiano nelle quote di indennità di contingenza contenute nella tabella pubblicata a parte.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

Gli stipendi ed i salari minimi al lordo delle ritenute fiscali (R.M. C2 ed imposta complementare) e delle ritenute di legge per il personale sono fissati nella seguente misura a far tempo dal 1° gennaio 1959:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *A*

Ad essa appartiene tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1130.

Appartiene inoltre a tale categoria il personale di concetto che esplica mansioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda e che qui di seguito tassativamente si elenca:

Raggruppamento A-1

Personale con mansioni direttive e Vice direttori:

uomo	L. 86.500
donna	» 83.400

Raggruppamento A-2

Capo di servizio tecnico o amministrativo Gestore o Gerente di negozio o di Filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa Azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze Capo dell'ufficio vendite e acquisti - Capo di ufficio autonomo, legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

uomo	L. 81.600
donna	» 78.500

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B-1

Capo ufficio Ispettore Gerente o Gestore di negozio, di filiale e di spaccio che non rientri nel caso di cui alla Categoria *A* raggruppamento *A2* Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

uomo	L. 65.200
donna	» 60.000

Reggruppamento B-2

Gruppo *a*):

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure 3 venditori o impiegati alle proprie dipendenze Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno 3 magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Propagandista scientifico Enotecnico, enologo e tecnico oleario Chimico di laboratorio:

uomo	L. 62.300
donna	» 57.000

Gruppo *b*):

Contabile con mansioni di concetto o primonotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di Direzione con mansioni di concetto Progettista Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico, la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali degli oggetti di arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale:

uomo	L. 57.700
donna	» 53.000

Raggruppamento B-3

Gruppo *a*):

Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero) creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia:

uomo	L. 62.300
donna	» 57.000

Gruppo *b*):

Vice Capo-reparto anche con funzioni di vendita Vice Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico - Creatore o Redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi dirige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927 n. 1264 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928 n. 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno 6 anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse Aziende della medesima categoria Altro personale con mansioni di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

uomo	L. 57.700
donna	» 53.000

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C-1

Gruppo *a*):

Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande Tradut-tore Astatore Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo:

uomo	L. 50.300
donna	» 45.200

Gruppo *b*):

Cassiere comune:

uomo	L. 49.200
donna	» 44.200

Gruppo *c*):

Contabile d'ordine:

uomo	L. 47.200
donna	» 42.300

Raggruppamento C-2

Gruppo *a*):

Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) Esattore, (esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo) Stenodattilografo Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni Commesso

di magazzino Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche (escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera);

Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico) Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore;

Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale) - Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo:

uomo	L.	48.200
donna	»	43.200

Gruppo *b*):

Aiuto contabile Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Impiegato addetto alle spedizioni:

uomo	L.	44.100
donna	»	39.600

Raggruppamento C-3

Gruppo *a*):

Impiegato addetto al controllo delle vendite:

uomo	L.	50.300
donna	»	45.200

Gruppo *b*):

Commesso di biblioteca circolante:

uomo	L.	48.200
donna	»	43.200

Gruppo *c*):

Fatturista Aiuto-commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Pratico di laboratorio chimico:

uomo	L.	45.700
donna	»	41.100

Gruppo *d*):

Squarcista Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti, tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esportazione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche - Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato:

uomo	L.	44.200
donna	»	39.700

Raggruppamento C-4

Dattilografo Scritturale Archivista, protocollista Schedarista Addetto agli indirizzi Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie - Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera:

uomo	L.	44.200
donna	»	39.700

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Categoria *D*

Raggruppamento D-1

I Gruppo:

Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini:

uomo	L.	50.200

II Gruppo:

Conducente di autotreno:

uomo	L.	47.500

Raggruppamento D-2

I Gruppo:

a) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.):

uomo	L.	46.700
donna	»	42.000

b) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (pizzicherie, alimentari misti e promiscui):

Aiuto-banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

Aiuto-commesso di negozi di rivendita di erbaggi e frutta;

Aiuto-commesso di negozi e spacci di prodotti di pesca;

Aiuto-commesso delle rivendite di pane e pasta: dall'inizio del 7° anno in poi:

uomo . . . . L. 47.800
donna . . » 42.900

dal 4° al 6° anno compiuto:

uomo . . L. 45.800
donna . . » 41.100

dal 1° al 3° anno compiuto:

uomo L. 43.800
donna . » 39.600

II Gruppo:

a) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazzino);

Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;

Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);

Conducente di camion o furgone:

uomo . . . L. 45.700
donna » 41.000

b) Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di *motofurgoncino*:

uomo L. 43.700
donna » 39.300

Raggruppamento D-3

I Gruppo:

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.):

uomo L. 42.700
donna . » 38.300

II Gruppo:

a) Guardiano notturno Conducente di veicoli a trazione animale:

uomo . . . . . L. 43.000
donna . . . . » 38.700

b) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) Avvolgitore Custode Guardiano di deposito Fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Ascensorista:

uomo L. 42.000
donna » 37.800

Raggruppamento D-4

I Gruppo:

Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie, garzone Altro personale con mansioni analoghe:

uomo L. 42.300
donna » 37.900

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E-1

Capi operai e operai specializzati:
Radioriparatore Orologiaio di prima con patente Ottico Elettrotecnico Fotoincisore - Battitore di formaggio Cantiniere Classificatore di stracci, di pelli e fibre tessili di 1ª categoria Altri operai specializzati non precisati qui sopra:

uomo L. 47.500
donna » 42.600

Raggruppamento E-2

Operai qualificati:

Pompiere Falegname Meccanico Elettricista Pittore Tipografo Artiere Tappezziere - Guardia notturna Operatori Ritoccatori Stampatori Punzonatori Paratori Pavimentatori Parchettisti Cementisti Altri qualificati addetti alla pulizia e selezione delle pelli, steccature di pelli, aggiustatura di pelli di 2ª Argentieri e mezzi orafi Classificatore di 2ª categoria per gli stracci, pelli e fibre tessili Addetti alla ingozzatura, alla cernita, alla spiumatura, ecc.:

uomo . L. 44.700
donna . . » 40.100

Raggruppamento E-3

Operai comuni:

Pressatori e imballatori di stracci, fibre tessili, pelli e carta:

uomo . . . L. 43.000
donna » 38.700

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER FATTORINI E GARZONI FINO AI 20 ANNI COMPIUTI

	Uomo	Donna
Fino al 15° anno di età compiuto	16.000	16.000
Dall'inizio al comp. del 16° anno di età	18.000	16.200
Dall'inizio al comp. del 17° anno di età	22.000	20.000
Dall'inizio al comp. del 18° anno di età	25.500	24.000
Dall'inizio al comp. del 19° anno di età	32.000	27.500
Dall'inizio al comp. del 20° anno di età	36.600	32.800

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER APPRENDISTI A MANSIONI IMPIEGATIZIE ED OPERAIE

	Uomo	Donna
Fino al 15° anno di età compiuto	16.000	16.000
Dall'inizio al comp. del 16° anno di età	18.000	16.200
Dall'inizio al comp. del 17° anno di età	21.000	19.000
Dall'inizio al comp. del 18° anno di età	24.000	23.000
Dall'inizio al comp. del 19° anno di età	29.800	26.500
Dall'inizio al comp. del 20° anno di età	33.000	29.500
Dall'inizio al comp. del 21° anno di età	34.000	30.500
Oltre 21 anni di età compiuti .	36.000	32.500

RETRIBUZIONI PER I MINORI DI ANNI 20, CHE AVENDO COMPIUTO IL PERIODO DI APPRENDISTATO, SONO QUALIFICATI

A norma dell'art. 26 del contratto nazionale di lavoro, terminato il periodo di apprendistato previsto dal contratto stesso, il lavoratore che non abbia raggiunto il 20° anno di età ma abbia superato il 18°, avrà diritto ad una retribuzione pari al 90 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Nel caso in cui egli abbia una età inferiore ai 18 anni avrà diritto ad una retribuzione pari all'80 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI PER I DIPENDENTI DEI NEGOZI DI VENDITA DELLE VARIE CATEGORIE DI ALIMENTAZIONE

(*in relazione a 9 ore giornaliere di lavoro*)

Per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio al dettaglio di drogheria, salumeria, pizzicheria, canova, macelleria, tripperia, polleria, norcineria, rosticceria, pescheria, ortofrutticoli, latteria senza licenza di P. S., etc. (escluse pertanto le aziende grossiste) valgono le seguenti retribuzioni, quando la prestazione d'opera per le qualifiche sottoindicate, sia richiesta per 9 ore giornaliere o 54 settimanali in conseguenza all'orario di apertura e chiusura dei suddetti negozi fissato con decreto Prefettizio.

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B-1

Gerente o gestore di negozio, di filiale o di spaccio che non rientri nel caso di cui alla Categ. *A*:

uomo . L. 71.500
donna . » 65.700

Raggruppamento B-2

Gruppo *a*):

Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze:

uomo . L. 68.500
donna » 63.000

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C-1

Gruppo *a*):

Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

uomo L. 54.300
donna . » 49.200

Gruppo *b*):

Cassiere comune:

uomo : L. 53.800
donna . » 48.300

Raggruppamento C-2

Gruppo *a*):

Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni:

uomo . . . . L. 52.400
donna » 47.100

Raggruppamento C-3

Aiuto commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio:

uomo L. 50.400
donna . . » 45.300

Raggruppamento C-4

Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità:

uomo L. 48.800
donna . . » 44.800

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D-1

Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini:

uomo . L. 54.700

Raggruppamento D-2

a) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.):

uomo . . . . . L. 51.400
donna . . » 46.200

b) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

Aiuto-banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

Aiuto-commesse di negozi di rivendite di erbaggi e frutta;

Aiuto-commesse di negozi e spacci di prodotti di pesca:

Aiuto-commesso delle rivendite di pane e pasta:

dall'inizio del 7° anno in poi:

uomo	L.	52.500
donna	»	47.200

dal 4° al 6° anno compiuto:

uomo	L.	50.500
donna	»	45.300

dal 1° al 3° anno compiuto:

uomo	L.	48.500
donna	»	43.400

Raggruppamento D-3

I Gruppo:

Aiuto-banconieri di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.):

uomo	L.	47.100
donna	»	42.400

Art. 1.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di retribuzione conglobata compreso il caropane fissati dal presente contratto integrativo deve essere corrisposta la indennità di contingenza nella misura che sarà di volta in volta stabilita per il settore del commercio successivamente all'accordo nazionale del 29 aprile 1958.

Art. 2.

PROVVIGIONI

Con riferimento all'art. 83 del contratto nazionale di lavoro, al personale retribuito con la forma mista dello stipendio e delle provvigioni sulle vendite deve essere assicurata una media globale mensile, riferita al periodo non eccedente l'anno, superiore del 5 % al minimo salariale garantito dal presente contratto integrativo.

Dovrà essere comunque effettuato mensilmente al lavoratore il versamento di una somma pari al minimo stabilito, tutte le volte che tale minimo tra retribuzione fissa e provvigione non sia raggiunto e semprechè nei mesi precedenti il lavoratore non abbia percepito di più del minimo tra retribuzione fissa e provvigione fermo comunque il conguaglio del periodo di cui sopra.

Art. 3.

AUMENTI PER PARTICOLARI QUALIFICHE

Per le seguenti qualifiche sono dovute le seguenti maggiorazioni sui minimi di retribuzione fissati dal presente contratto:

— ai commessi ed aiuto-commessi con conoscenza di due lingue estere, se richieste: il 7 %;

— all'aiuto commesso con patente di ottico: il 4 %.

Art. 4.

COTTIMI

In riferimento all'art. 84 del contratto nazionale, al personale retribuito a cottimo dovrà essere assicurata una retribuzione superiore al 10 % del minimo salariale fissato per la sua qualifica dal presente contratto.

Art. 5.

TRASFERTE E MISSIONI

In riferimento all'art. 57 del contratto nazionale di lavoro, si conviene che al personale che viene inviato in *missione temporanea* è dovuta una diaria giornaliera pari al doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.

In riferimento all'art. 58 del contratto nazionale, per le *missioni di durata superiore ad un mese,* o quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi *abituali,* l'azienda farà il rimborso delle spese a piè di lista, con un minimo comunque non inferiore a L. 2.300 giornaliere.

Per le *brevi trasferte* fuori della cinta daziaria che comportano il consumo del pasto al mezzogiorno fuori sede, è dovuto il rimborso delle spese a piè di lista.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo di autocarri o autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà invece corrisposta oltre, s'intende, la normale retribuzione, una indennità di trasferta nella seguente misura:

a) il 50 % (cinquanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze non inferiori a 12 ore;

b) l'80 % (ottanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 12 a 18 ore;

c) il 120 % (centoventi per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 18 a 24 ore.

Art. 6.

COABITAZIONE, VITTO ED ALLOGGIO

Qualora il lavoratore usufruisca del vitto (2 pasti giornalieri) somministrato dalla ditta, potrà essere operata sulla retribuzione globale (compresa la contingenza) una trattenuta del 30 %.

Se oltre al vitto, il lavoratore usufruisse anche dell'alloggio (per una persona) sarà operata una ulteriore ritenuta del 10 % sulla retribuzione globale.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 35 del Contratto nazionale, l'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo, o di semplice attesa, o di custodia elencato nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2157 - e altre successive tabelle annesse è di 9 (nove) ore giornaliere o 54 settimanali e pertanto le retribuzioni fissate dal presente contratto per dette qualifiche sono compensative di detto orario.

Art. 8.

CALCOLO RETRIBUZIONE ORARIA

Per determinare la paga oraria ai fini della retribuzione del lavoro straordinario si divide la retribuzione contrattuale mensile per 200 se l'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere (lavoro continuo) e per 225 se l'orario normale di lavoro è di nove ore giornaliere (lavoro discontinuo).

Art. 9.

CALCOLO DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Nel calcolo della indennità di anzianità di servizio, agli effetti della liquidazione, deve essere considerato anche il rateo della gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Pertanto la retribuzione mensile sarà moltiplicata per 13 e successivamente divisa per 12.

Art. 10.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Si intendono qui integralmente riprodotte le norme dell'art. 80 del contratto nazionale relative agli scatti di anzianità ed al loro ricalcolo.

Art. 11.

RIDUZIONI PER I COMUNI DELLA PROVINCIA

I minimi di retribuzione di cui al presente contratto saranno ridotti del 3 % per i lavoratori dei Comuni della provincia di Firenze, esclusi il capoluogo, Prato, Empoli e Sesto Fiorentino.

Art. 12.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Gli aumenti che non siano di merito o non derivanti da scatti di anzianità, liquidati dalle aziende indipendentemente dagli accordi salariali stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti fino alla loro concorrenza.

Per aumento di merito deve intendersi un assegno erogato a tale titolo dal datore di lavoro, con riferimento alle attitudini ed al rendimento dell'unità lavorativa.

Art. 13.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti convengono di demandare ad una Commissione paritetica composta dei rappresentanti delle Organizzazioni interessate la risoluzione, in via conciliativa, delle controversie individuali o collettive in ordine all'applicazione delle leggi sul lavoro o dei contratti di lavoro vigenti.

Art. 14.

TABELLA DEI CALI

In riferimento all'art. 111 del contratto nazionale, l'entità dei cali consentiti sulle merci assegnate al consegnatario di negozio è stabilito come appresso:

Prosciutto crudo .	Q.le	28 %
Prosciutto cotto pressato .	»	4 %
Bologna e salumi in genere	»	2 %
Salumi e finocchiona	»	3 %
Formaggi duri in genere .	»	1,50 %
Formaggi freschi esclusi i pastorizzati .	»	2 %
Tonno e sorra all'olio, vasi da Kg. 10 .	»	12 %
Acciughe e sardine	»	25 %
Acciughe e sardine in vasi da 10 a 12 Kg.	»	20 %
Acciughe e sardine in bariglioni legno Kg. 50 circa .	»	35 %
Conserva pomodoro in vasi da Kg. 5-10 .	»	8 %
Marmellata a mastelli o cassette	»	1 %
Vino in damigiane e botti .	Ettol.	1,50 %
Olio d'oliva e semi .	Q.le	1 %
Lisciva e soda . .	»	3 %
Pane	»	1 %
Patate	»	2 %
Strutto, lardone e pancetta .	»	3 %
Conserva sfusa .	»	1 %
Frutta secca in genere	»	1 %
Anguille e pesciolini marinati mastelli escluso tara di uso	»	6 %
Riso e cereali in genere	»	1 %
Pasta fresca	»	1 %

La carta sarà fornita al gestore al prezzo medio dei generi venduti; la carta per sopraimpacco (cioè quella per scatolame ed altri generi non a peso) sarà fornita ad onere del datore di lavoro il quale ha facoltà di esercitare i debiti controlli.

Art. 15.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo entra in vigore dal 1° gennaio 1959 e scadrà il 30 giugno 1960.

Si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo qualora non sia stato disdetto da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza e così di volta in volta.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 FEBBRAIO 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI VIAGGIO, TURISMO E NAVIGAZIONE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Addì 2 febbraio 1959,

tra

l'UNIONE GENERALE DEI COMMERCIANTI della provincia di Firenze, rappresentata dal suo Presidente comm. *Valfrè Franchini*, assistito dal cav. *Amedeo Niccolini*, Vice presidente, dal dott. *Giacomo Giannoni*, Capo Ufficio Rapporti di Lavoro, e dalla Commissione Sindacale composta dai signori *Becherucci* dott. *Luigi*, *Calderai* dott. *Carlo*, *Frangi Roberto*, *Magnelli* rag. *Ettore* e dal rag. *Piermattei Augusto*, Direttore dell'Unione Commercianti di Prato e Mandamento;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AGGREGATI F.I.L.C.E.A., rappresentata dai signori *Lari Umberto*, *Focardi Gino*, *Sironi Pasquale*, *Sarchielli Nazzareno*, *Dolfi Arnolfo*, *Cervaroli Federigo*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ADDETTI AL COMMERCIO C.I.S.L., nella persona del suo Segretario sig. *Bencini Carlo* e la Segreteria della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio nelle persone dei signori *Rossi Giulio*, *Grossi Alberto*, *Pacini Luigi*, *Susini Ascanio* e *Lazzeri Alvaro*, quest'ultimo in rappresentanza anche dell'Ufficio Contratti e Vertenze dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI U.I.L., rappresentata dai suoi Segretari sigg. *Pieri Nello* e *Gardelli Giuseppe*;

si è stipulato il presente contratto integrativo al contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958 da valere, *a decorrere dal* 1° *gennaio* 1959, per il personale dipendente dalle Agenzie di Viaggio e Turismo.

I minimi di retribuzione di seguito riportati, conformemente ai disposti dell'art. 1 dell'accordo nazionale 5 dicembre 1955 e dell'art. 1 dell'accordo nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio 28 luglio 1958, hanno conglobato la paga base tabellare precedente, la indennità di contingenza con relativi punti di scala mobile a tutto il 30 aprile 1957, nonchè l'indennità di caro-pane. Resta escluso dal conglobamento l'importo dei punti di scala mobile derivanti dalle variazioni verificatesi dopo il 30 aprile 1957, che si compendiano nelle quote di indennità di contingenza contenute nella tabella pubblicata a parte.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

Gli stipendi ed i salari minimi al lordo delle ritenute fiscali (R. M. C-2 ed imposta complementare) e delle ritenute di legge per il personale sono fissati nella seguente misura a far tempo dal 1° gennaio 1959:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A-1:

Capo di Agenzia con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione:

		Mensile
uomo	L.	86.500
donna	»	83.400

Raggruppamento A-2:

Capo-reparto con almeno quattro impiegati addetti al reparto stesso, intendendosi esclusi i reparti e servizi con attribuzioni puramente esecutive e d'ordine, quali archivio, copia, spedizione, ecc.:

		Mensile
uomo	L.	81.600
donna	»	78.500

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B-1:

Capo-Agenzia con funzioni tecniche ed amministrative subordinate:

		Mensile
uomo	L.	65.200
donna	»	60.000

Raggruppamento B-2:

Impiegato distaccato con particolari attribuzioni - Addetto ai servizi turistici ed amministrativi, di acquisita capacità Cassiere principale:

		Mensile
uomo	L.	62.300
donna	»	57.000

Raggruppamento B-3:

Gruppo *a*):

Addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie internazionali Segretario Addetto al cambio delle valute:

		Mensile
uomo	L.	62.300
donna	»	57.000

Gruppo *b*):

Contabile di concetto Stenodattilografo in lingue estere Cassiere:

		Mensile
uomo	L.	57.700
donna	»	53.000

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C-1:

Gruppo *a*):

Addetto alle biglietterie FF.SS. ferrovie secondarie e navigazione interna Addetto alla vendita dei biglietti automobilistici Interprete:

		Mensile
uomo	L.	50.300
donna	»	45.200

Gruppo *b*):

Contabile d'ordine:

uomo	L.	47.200
donna	»	42.300

Raggruppamento C-2:

Addetto alla contabilità delle FF.SS. Commesso di Cassa Stenodattilografo:

		Mensile
uomo	L.	48.200
donna	»	43.200

Raggruppamento C-4:

Dattilografo Archivista Addetto al centralino telefonico:

		Mensile
uomo	L.	44.200
donna	»	39.700

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

CATEGORIA *D-2*

Autista Conducente di motofurgone Usciere:

		Mensile
uomo	L.	43.700
donna	»	39.300

CATEGORIA *D-3*

Custode Fattorino:

uomo	L.	42.000
donna	»	37.800

CATEGORIA *D-4*

Personale di fatica addetto alla pulizia:

uomo	L.	42.300
donna	»	37.900

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER FATTORINI E GARZONI FINO A 20 ANNI COMPIUTI

	Uomo	Donna
Fino al 15° anno di età compiuto	16.000	16.000
dall'inizio al compimento del 16° anno di età	18.000	16.200
dall'inizio al compimento del 17° anno di età	22.000	20.000
dall'inizio al compimento del 18° anno di età	25.500	24.000
dall'inizio al compimento del 19° anno di età	32.000	27.500
dall'inizio al compimento del 20° anno di età	36.600	32.800

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER APPRENDISTI A MANSIONI IMPIEGATIZIE ED OPERAIE

	Uomo	Donna
Fino al 15° anno di età compiuto	16.000	16.000
dall'inizio al compimento del 16° anno di età	18.000	16.200
dall'inizio al compimento del 17° anno di età	21.000	19.000
dall'inizio al compimento del 18° anno di età	24.000	23.000
dall'inizio al compimento del 19° anno di età	29.800	26.500
dall'inizio al compimento del 20° anno di età	33.000	29.500
dall'inizio al compimento del 21° anno di età	34.000	30.500
oltre 21 anni di età compiuti	36.000	32.500

RETRIBUZIONI PER I MINORI DI ANNI 20 CHE, AVENDO COMPIUTO IL PERIODO DI APPRENDISTATO, SONO QUALIFICATI

A norme dell'art. 26 del contratto nazionale di lavoro, terminato il periodo di apprendistato previsto dal contratto stesso, il lavoratore che non abbia raggiunto il 20° anno di età ma abbia superato il 18°, avrà diritto ad una retribuzione pari al 90 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Nel caso in cui egli abbia una età inferiore ai 18 anni avrà diritto ad una retribuzione pari all'80 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Art. 1.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di retribuzione conglobata compreso il caropane fissati dal presente contratto integrativo deve essere corrisposta la indennità di contingenza nella misura che sarà di volta in volta stabilita per il settore del commercio successivamente all'accordo nazionale del 29 aprile 1958.

Art. 2.

TRASFERTE E MISSIONI

In riferimento all'art. 57 del contratto nazionale di lavoro, si conviene che al personale che viene inviato in « missione temporanea » è dovuta una diaria giornaliera pari al doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.

In riferimento all'art. 58 del contratto nazionale per le *missioni di durata superiore ad un mese,* o quando le attribuzioni del lavoratore comportino *viaggi abituali*, l'azienda farà il rimborso delle spese a piè di lista, con un minimo comunque non inferiore a L. 2.300 giornaliere.

Per le *brevi trasferte* fuori della cinta daziaria che comportano il consumo del pasto al mezzogiorno fuori sede, dovuto il rimborso delle spese a piè di lista.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo di autocarri o autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà invece corrisposta oltre, s'intende la normale retribuzione, una indennità di trasferta nella seguente misura:

a) il 50 % (cinquanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze non inferiori a 12 ore;

b) l'80 % (ottanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 12 a 18 ore;

c) il 120 % (centoventi per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 18 a 24 ore.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 35 del contratto nazionale, l'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo, o di semplice attesa, o di custodia elencato nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2157 e altre successive tabelle annesse è di 9 (nove) ore giornaliere o 54 settimanali e pertanto le retribuzioni fissate dal presente contratto er dette qualifiche sono compensative di detto orario.

Art. 4.

CALCOLO RETRIBUZIONE ORARIA

Per determinare la paga oraria ai fini della retriuzione del lavoro straordinario si divide la retribuzione ontrattuale mensile per 200 se l'orario normale di avoro è di otto ore giornaliere (lavoro continuo) e er 225 se l'orario normale di lavoro è di 9 (nove) ore iornaliere (lavoro discontinuo).

Art. 5.

CALCOLO DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Nel calcolo della indennità di anzianità di servizio, agli effetti della liquidazione, deve essere considerato anche il rateo della gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Pertanto la retribuzione mensile sarà moltiplicata per 13 e successivamente divisa per 12.

Art. 6.

SCATTI DI ANZIANITÀ

S'intendono qui integralmente riprodotte le norme dell'art. 80 del contratto nazionale relative agli scatti di anzianità ed al loro ricalcolo.

Art. 7.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Gli aumenti che non siano di merito o non derivanti da scatti di anzianità, liquidati dalle aziende indipendentemente dagli accordi salariali stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti fino alla loro concorrenza.

Per aumento di merito deve intendersi un assegno erogato a tale titolo dal datore di lavoro, con riferimento alle attitudini ed al rendimento dell'unità lavorativa.

Art. 8.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti convengono di demandare ad una Commissione paritetica composta dei rappresentanti delle Organizzazioni interessate la risoluzione, in via conciliativa, delle controversie individuali o collettive in ordine all'applicazione delle leggi sul lavoro o dei contratti di lavoro vigenti.

Art. 9.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo entra in vigore dal 1° gennaio 1959 e scadrà il 30 giugno 1960.

Si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo qualora non sia stato disdetto da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza e così di volta in volta.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 FEBBRAIO 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno 1959, il giorno 1° febbraio 1959 in Grosseto,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI di Grosseto, rappresentata dal suo Presidente comm. *Tognetti Nello* e dai Vice presidenti sig. *Biagi Pio* e *Bani Luigi*, e dal rag. Favilli Franco

e

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Magagnini Folco*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Grosseto, rappresentata dal sig. *Romani Piero*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L., rappresentata dal rag. *Dragoni Umberto*;

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali 28 giugno 1958, da valere per il personale di ambo i sessi dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Grosseto.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto provinciale economico integrativo di quello nazionale citato nella premessa, oltre a disciplinare i rapporti di lavoro per le categorie elencate dal contratto nazionale, estende la sua sfera di applicazione ai dipendenti delle aziende seguenti:

a) Aziende di commercio ingrosso di prodotti chimico-farmaceutici (limitatamente al trattamento salariale);

b) Rivendite di pane e pasta alimentare e negozi annessi a forni di panificazione (per il personale di negozio);

c) Dipendenti da agenti e rappresentanti di commercio;

d) Aziende di prodotti orto-frutticoli ed agrumari.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione mensili determinati con il presente contratto, sono commisurati all'orario normale di lavoro stabilito per le varie categorie dal contratto nazionale citato in premessa e dal seguente art. 7 per quanto riguarda il personale discontinuo e di semplice attesa o custodia.

Resta comunque stabilito che qualora il personale dovesse effettuare un orario di lavoro inferiore al normale, oppure prestazioni ridotte, in favore del personale stesso saranno garantite le retribuzioni minime (mensili, settimanali, giornaliere) stabilite dal presente contratto, quando, naturalmente, la riduzione di lavoro non sia imputabile ai lavoratori.

Art. 3.

RIDUZIONE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA

I minimi salariali di cui al presente contratto si intendono ridotti del 3 % (tre per cento) per i lavoratori della Provincia escluso il capoluogo Orbetello, Follonica e Massa Marittima.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di retribuzione conglobata fissati dal presente contratto integrativo deve essere corrisposta la indennità di contingenza nella misura che sarà di volta in volta stabilita per il settore del Commercio a decorrere dal 1° agosto 1958.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CARO PANE

La indennità di caro pane, in applicazione delle nuove norme a carattere nazionale, viene a far parte dei minimi salariali appresso riportati. Sono state conglobate nei minimi stessi L. 520 mensili per tutte le categorie, ad eccezione delle *D*-4 e *E*-3 per cui sono stati aggiunti, ai rispettivi mensili, L. 780 di caro pane.

Art. 6.

AIUTO COMMESSI

In relazione al disposto dell'art. 7 del contratto nazionale, si conferma che in ogni negozio non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale (commesso) anche il datore di lavoro, o in sua vece, un suo familiare, quando adempia normalmente alle mansioni proprie del commesso.

Art. 7

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge (8 ore iornaliere e 48 settimanali). L'orario di lavoro per l personale discontinuo o di semplice attesa di cutodia di cui al decreto legge 6 dicembre 1923, n. 2657, fissato in ore 9 giornaliere e 54 settimanali.

Art. 8.

MISURA DEL COTTIMO (LAVORI ART. 84 CCNL)

Al personale retribuito a cottimo dovrà essere assiiurata una retribuzione che sia superiore almeno del 15 % (quindici per cento) al minimo di stipendio fissato per qualifica corrispondente nel presente contratto provinciale.

Art. 9.

CALCOLO DELLE RETRIBUZIONI

Per il calcolo settimanale si moltiplica la retribuzione mensile per 12 e si divide per 52. La paga giornaliera per le categorie non impiegatizie, si determina lividendo per 26 il salario mensile. Per determinare la paga oraria ai fini della retribuzione del lavoro straordinario si divide la retribuzione contrattuale mensile per 200 se l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere (lavoro continuo) e per 225 ore se l'orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere (lavoro discontinuo).

Art. 10.

DIARIE E TRASFERTE

Ai sensi delle norme contenute nell'art. 57 e seguenti del contratto nazionale le parti stabiliscono che al personale, avente e non avente mansioni impiegatizie, inviato in missione o trasferta, spetterà una indennità non inferiore al doppio della paga globale di fatto percepita giornalmente.

Al personale in trasferta costretto a consumare 2 pasti e un pernottamento competeranno: 3/3 della diaria.

Al personale in trasferta costretto a consumare 2 pasti senza pernottamento o un pasto e un pernottamento, competeranno 2/3 della diaria.

Al personale in trasferta costretto a consumare un solo pasto o un solo pernottamento, competerà 1/3 della diaria.

Le diarie o trasferte di cui sopra verranno corrisposte con le modalità stabilite dal contratto nazionale anche in caso di trasferimento.

Art. 11.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

A tutti i dipendenti che fruiscono del vitto completo in natura (due pasti giornalieri) le aziende hanno facoltà di trattenere l'importo relativo ad un quarto (1/4) della retribuzione medesima.

In caso di concessione temporanea di vitto completo in natura ed alloggio, la trattenuta da operare sulla retribuzione globale, non potrà essere superiore ad un terzo (1/3) della retribuzione stessa.

Per la sola concessione dell'alloggio la trattenuta non potrà essere superiore ad un decimo (1/10) della retribuzione.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore del contratto nazionale usufruiscono del vitto e alloggio o di uno dei due elementi a titolo gratuito e non oneroso, proseguiranno a godere di tali benefici senza che le aziende possano operare sulla loro retribuzione, alcuna trattenuta.

Art. 12.

PREZZO DELLA CARTA E CALO MERCI

Per i gestori di negozi alimentari che per effetto dell'art. 111 del contratto nazionale dovranno avere carta a loro carico, ma regolarmente fornita dal datore di lavoro, vengono stabiliti i prezzi sul mercato. (Esempi carta da sovraimpacco, carta oleosa, carta colorata, carta bianca da involgere, sacchetti di carta).

Il calo delle merci, per tare, perdite, di cottura, ecc., dovrà essere determinato direttamente tra le parti interessate.

Art. 13.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti confermano la propria partecipazione alla Commissione Paritetica Provinciale, avente funzioni di dirimere tutte le controversie sindacali in prima istanza per l'applicazione della legge sul lavoro e dei contratti di lavoro.

Si impegnano altresì a portare davanti alla suddetta Commissione di conciliazione tutte le controversie sindacali, entro il termine di 10 giorni dalla data della loro denuncia, per esperire il tentativo di conciliazione.

Art. 14.

CALCOLO DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Nel calcolo della indennità di anzianità di servizio, agli effetti della liquidazione, deve essere considerato anche il rateo della gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Pertanto la retribuzione mensile sarà moltiplicata per 13 e successivamente divisa per 12.

Art. 15.

AUMENTI DI MERITO - SCATTI DI ANZIANITÀ

Gli eventuali aumenti di merito già assegnati dal datore di lavoro a questo titolo, saranno riportati in cifra sui nuovi minimi della tabella seguente.

Lo stesso dicasi per gli scatti di anzianità, tenendo conto del fatto che lo scatto in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente contratto, dovrà essere valutato proporzionalmente ai nuovi minimi tabellari appresso indicati.

Per la rivalutazione degli scatti precedenti e di quelli avvenire, quando si verifichino variazioni delle paghe tabellari e della indennità di contingenza nel triennio tra l'uno e l'altro scatto, si fa riferimento all'art. 80 del contratto nazionale di lavoro e più particolarmente alla lettera ed allo spirito del suo 4° comma.

Art. 16.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Tutte le condizioni di miglior favore, economiche e normative, siano esse individuali, aziendali, ecc., si intendono fatte salve ai sensi del vigente Codice civile.

Art. 17

RIFERIMENTO A LEGGI O CONTRATTI DI LAVORO

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto provinciale integrativo, le parti fanno riferimento alle norme ed al disposto del contratto nazionale 28 giugno 1958.

Art. 18.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

A mente dell'art. 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro, i nuovi minimi stipendiali e salariali, comprensivi di 6 punti di contingenza e delle indennità di caro-pane, al lordo di R. M. e delle ritenute di legge, sono fissati nelle misure seguenti con decorrenza dal 1° agosto 1958.

Tabella dei minimi di retribuzione per i lavoratori del commercio della provincia di Grosseto, in vigore dal 1° agosto 1958

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIE	Uomini	Donne
CATEGORIA *A* (*A*-1 = *A*-2):		
	74.264	69.264
CATEGORIA *B* (*B*-1):		
superiori ai 21 anni	57.341	51.951
inferiori ai 21 anni	54.964	49.613
CATEGORIA *B* (*B*-2):		
superiori ai 21 anni	52.841	48.451
inferiori ai 21 anni	50.264	46.413
CATEGORIA *B* (*B*-3):		
superiori ai 21 anni	49.841	46.451
inferiori ai 21 anni	47.264	44.413
CATEGORIA *C* (*C*-1):		
superiori ai 21 anni	43.626	39.527
dai 20 ai 21 anni	43.135	39.223
dai 19 ai 20 anni	42.157	36.254
dai 18 ai 19 anni	41.601	35.737
dai 17 ai 18 anni	37.954	34.320
dai 16 ai 17 anni	37.437	33.929
inferiori ai 16 anni	33.090	31.799
CATEGORIA *C* (*C*-2):		
superiori ai 21 anni	40.601	35.554
dai 20 ai 21 anni	40.223	35.289
dai 19 ai 20 anni	39.371	32.598
dai 18 ai 19 anni	38.967	31.829
dai 17 ai 18 anni	35.333	30.525
dai 16 ai 17 anni	34.955	30.273
inferiori ai 16 anni	30.608	27.843
CATEGORIA *C* (*C*-3):		
superiori ai 21 anni	39.101	34.554
dai 20 ai 21 anni	38.723	34.289
dai 19 ai 20 anni	37.871	31.598
dai 18 ai 19 anni	37.467	30.829
dai 17 ai 18 anni	33.833	29.525
dai 16 ai 17 anni	33.455	29.273
inferiori ai 16 anni	29.108	26.843
CATEGORIA *C* (*C*-4):		
superiori ai 21 anni	37.601	33.554
dai 20 ai 21 anni	37.223	33.289
dai 19 ai 20 anni	36.371	30.598
dai 18 ai 19 anni	35.967	29.829
dai 17 ai 18 anni	32.333	28.525
dai 16 ai 17 anni	31.955	28.273
inferiori ai 16 anni	27.608	25.843

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE:

CATEGORIE	Uomini	Donne
CATEGORIA *D* (*D*-1):		
superiori ai 20 anni	38.583	34.102
dai 18 ai 20 anni	37.420	30.868
dai 16 ai 18 anni	34.660	29.590
inferiori ai 16 anni	29.468	27.160
CATEGORIA *D* (*D*-2):		
superiori ai 20 anni	36.588	32.502
dai 18 ai 20 anni	35.636	29.368
dai 16 ai 18 anni	32.028	27.990
inferiori ai 16 anni	27.568	25.660
CATEGORIA *D* (*D*-3):		
superiori ai 20 anni	35.584	31.524
dai 18 ai 20 anni	34.380	28.290
dai 16 ai 18 anni	30.455	26.760
inferiori ai 16 anni	26.195	24.530
CATEGORIA *D* (*D*-4):		
superiori ai 20 anni	33.840	29.793
dai 18 ai 20 anni	32.594	26.585
dai 16 ai 18 anni	29.237	25.168
inferiori ai 16 anni	23.986	22.673

PERSONALE OPERAIO

CATEGORIE

	Uomini	Donne
CATEGORIA *E* (*E*-1):		
superiori ai 20 anni	40.583	36.502
dai 18 ai 20 anni .	39.431	34.868
dai 16 ai 18 anni	35.910	32.990
inferiori ai 16 anni	33.568	29.960
CATEGORIA *E* (*E*-2):		
superiori ai 20 anni	38.488	34.502
dai 18 ai 20 anni	37.636	31.368
dai 16 ai 18 anni .	34.028	29.990
inferiori ai 16 anni	29.568	27.660
CATEGORIA *E* (*E*-3):		
superiori ai 20 anni	35.744	31.784
dai 18 ai 20 anni	34.540	28.650
dai 16 ai 18 anni	30.715	27.020
inferiori ai 16 anni	26.455	24.790

Minimi di retribuzione per apprendisti a mansioni impiegatizie ed operaie

	Uomini	Donne
Da 14 a 16 anni di età:		
a mansioni impiegatizie:		
per i primi 4 mesi di apprendistato	11.410	9.351
dal 5° al 12° mese	14.410	11.351
oltre il 12° mese .	17.632	14.468
a mansioni operaie:		
per i primi 4 mesi di apprendistato	11.398	9 339
dal 5° al 12° mese	14.398	11.339
oltre il 12° mese .	17.398	14.339
Da 16 a 18 anni di età:		
a mansioni impiegatizie:		
per i primi 4 mesi di apprendistato	14.632	11.468
dal 5° al 12° mese	17.702	15.515
oltre il 12° mese	21.913	18.609
a mansioni operaie:		
per i primi 4 mesi di apprendistato	14.632	11.492
dal 5° al 12° mese .	17.632	15.492
oltre il 12° mese	21.632	18.492
Da 18 a 20 anni di età:		
a mansioni impiegatizie:		
per i primi 4 mesi .	17.913	15.609
dal 5° al 12° mese	23.006	20.761
oltre il 12° mese	28.053	24.843
a mansioni operaie:		
per i primi 4 mesi	17.632	15.573
dal 5° al 12° mese	32.924	20.573
oltre il 12° mese .	27.924	24.573

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

CATEGORIA *A*-1:

Appartiene al raggruppamento *A*-1 tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130.

CATEGORIA *A*-2:

1) Capo servizio tecnico o amministrativo:

2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

3) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti;

4) Capo di ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

CATEGORIA *B*-1:

1) Capo Ufficio;

2) Ispettore;

3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento *A*-2;

4) Capo-contabile;

5) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

6) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

CATEGORIA *B*-2:

1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

2) Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

3) Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

4) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

5) Corrispondente con mansioni di concetto:

6) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) Progettista;

8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze:

9) Agente acquistatore nelle aziende di legname;

10) Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di contabilità solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;

11) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

12) Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità;

13) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;

14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

15) Propagandista scientifico;

16) Chimico di laboratorio;

17) Capitano di rimorchiatore.

CATEGORIA *B*-3:

1) Vice Capo-reparto, anche con funzioni di vendita;

2) Vice Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico;

3) Stenodattilografo in lingue estere;

4) Interprete;

5) Disegnatore tecnico;

6) Pittore o disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

7) Vetrinista;

8) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

9) Commesso stimatore di gioielleria;

10) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della Legge 23 giugno 1927, n. 1264;

Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1394 con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

11) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende nella medesima categoria;

12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto. non espressamente compreso nella predetta elencazione.

CATEGORIA *C*-1:

1) Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune;

3) Traduttore;

4) Astatore;

5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo.

6) Commesso di vendita;

7) Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

CATEGORIA *C*-2:

1) Aiuto-contabile;

2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

3) Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

4) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

6) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico);

7) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

8) Aiuto-pittore o aiuto-disegnatore;

9) Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendesi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale);

10) Stenodattilografo;

11) Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;

12) Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

13) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

14) Commesso di magazzino;

15) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;

16) Impiegato addetto alle spedizioni.

CATEGORIA *C*-3:

1) Fatturista;

2) Squarcista;

3) Aiuto-commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;

4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);

5) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, contratto di lavoro subordinato;

6) Commesso di biblioteca circolante;

7) Impiegato addetto al controllo delle vendite;

8) Impiegato adetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

9) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

10) Addetto al conteggio e alla scritturazione presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzioni di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

11) Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche;

12) Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

13) Pratico di laboratorio chimico.

CATEGORIA *C*-4:

1) Dattilografo;

2) Scritturale;

3) Archivista, protocollista;

4) Schedarista;

5) Codificatore (Impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici ecc.);

6) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

7) Addeto agli indirizzi;

8) Aiuto-commesso fino a tre mesi di anzianità di servizio;

9) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

10) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri;

11) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche;

12) Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

13) Addetto al centralino telefonico;

14) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione;

CATEGORIA *D*-1:

1) Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

2) Conducente di autotreno.

CATEGORIA *D*-2:

1) Aiuto-commesso dell'azienda di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

2) Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

3) Aiuto-commesso di negozio e rivendite di erbaggi e frutta;

4) Aiuto-commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

5) Banconiere di aziende esercenti il commercio a dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.);

6) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostratore con mansioni prevalentemente manuali);

7) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);

8) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista con facoltà di esazione);

9) Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);

10) Usciere;

11) Imballatore;

12) Impaccatore;

13) Autista;

14) Conducente di motofurgone;

15) Aiuto-commesso nelle rivendite di pane e pasta.

CATEGORIA *D*-3:

1) Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.);

2) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione;

3) Fattorino;

4) Portapacchi (personale addette alla consegna delle merci, con o senza facoltà esazione);

5) Custode;

6) Guardiano di deposito;

7) Guardiano notturno;

8) Avvolgitore;

9) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

10) Portiere;

11) Conducente di veicoli a trazione animale;

12) Ascensorista.

CATEGORIA *D*-4:

1) Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie: garzone;

2) Altro personale con mansioni analoghe.

CATEGORIA *E*-1:

Operai specializzati. — Radioriparatore Orologiaio di prima con patente Ottico Elettrotecnico Fotoincisore Battitore di formaggio Cantiniere Classificatore di stracci, pelli e fibre tessili di prima categoria Altri operai specializzati non precisati nella precedente elencazione.

CATEGORIA *E-2*:

Operai qualificati. — Pompiere Falegname Meccanico Elettricista Pittore Tipografo Artiere Tappezziere Guardia notturna Operatore Ritoccatore Stampatore Punzonatore Paratore Pavimentatore Parchettista Cementista Altri operai qualificati addetti alla pulizia e selezioni delle pelli Steccatori di pelli Aggiustatori di pelli di seconda Argentieri e mezzi orafi Classificatori di seconda categoria di stracci, pelli e fibre tessili.

CATEGORIA *E-3*:

Operai comuni e manovalanza in genere.

Art. 19

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo entra in vigore dal 1° agosto 1958 e scadrà il 31 luglio 1959.

Si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo (1 anno) qualora non sia stato disdettato da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza e così di volta in volta.

Resta pertanto convenuto che la sua efficacia continuerà ad operare fin quando non verrà sostituito da un nuovo contratto.

NORME TRANSITORIE

PRECISAZIONI:

Alla Cat. *D-1* *E-1* è stato convenuto concordemente di fissare la contingenza per le donne e gli infer. ai 16 anni prendendo di riferimento quelle della Cat. *D-2*.

DEROGHE:

Alle seguenti qualifiche incasellate ai fini salariali nelle Categorie *C-2* *C-3* *C-4*, dovrà essere attribuita la indennità di contingenza della Categoria *C-1*:

Stenodattilografo-impiegato addetto al controllo delle vendite addetto al riscontro, controllo e rendiconto nelle agenzie di distribuzione di giornali e riviste magazziniere pratico di laboratorio chimico.

Alla seguente qualifica incasellata ai fini salariali nella Cat. *D-3*, dovrà essere attribuita la indennità di contingenza della Cat. *D-2*:

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.).

CONTINGENZA APPRENDISTI:

a) qualifiche impiegatizie: la indennità di contingenza per gli apprendisti a qualifiche impiegatizie si determina apportando una riduzione del 10 % a quella del personale qualificato di pari età della Categoria *C-2*;

b) qualifiche non impiegatizie: la indennità di contingenza si determina apportando una riduzione del 10 % a quella del personale qualificato di pari età della Categoria *D-3*.

Chiarimenti a verbale

In riferimento a quanto stabilito all'art. 2 del presente Contratto l'Associazione Provile Commercianti precisa che la norma in esso contenuta si deve intendere riferita esclusivamente ai dipendenti assunti a orario normale di lavoro e non a coloro che vengono assunti a orario ridotto.

Tabella degli importi in lire giornaliere e mensili della indennità di contingenza non conglobata (sei punti della nuova serie) da corrispondere per il trimestre agosto-settembre 1958.

UOMINI

	Giornal.	Mensile
CATEGORIA *A* (*A-1* *A-2*)	205,50	5.343
CATEGORIA *B* (*B-1* *B-2* *B-3*):		
Superiore a 21 anni	155 —	4.030
Inferiore a 21 anni	134,50	3.497
CATEGORIA *C* (*C-1* *C-2*):		
Superiore a 21 anni	115,50	3.003
Da 20 a 21 anni	111 —	2.886
Da 19 a 20 anni	106,50	2.769
Da 18 a 19 anni	98 —	2.548
Da 17 a 18 anni	84,50	2.197
Da 16 a 17 anni	78 —	2.028
Inferiore a 16 anni	64,50	1.677
CATEGORIA *C* (*C-3* *C-4*):		
Superiore a 21 anni	98 —	2.548
Da 20 a 21 anni	93,50	2.432
Da 20 a 21 anni	91 —	2.366
Da 18 a 19 anni	85 —	2.210
Da 17 a 18 anni	72 —	1.872
Da 16 a 17 anni	67,50	1.755
Inferiori ai 16 anni	54 —	1.404
CATEGORIE *D-1* *E-1*:		
Superiore a 20 anni	108 —	2.808
Da 18 a 20 anni	105 —	2.730
Da 16 a 18 anni	93 —	2.418
Inferiore a 16 anni	68,50	1.781
CATEGORIE *D-2* *E-2*:		
Superiore a 20 anni	97 —	2.522
Da 18 a 20 anni	94 —	2.444
Da 16 a 18 anni	82,50	2.145
Inferiore a 16 anni	68,50	1.781

CATEGORIE *D*-3 - *E*-3:

	Giornal.	Mensile
Superiore a 20 anni	91,50	2.379
Da 18 a 20 anni	85,50	2.223
Da 16 a 18 anni	67,50	1.755
Inferiore a 16 anni	53,50	1.391

CATEGORIA *D*-4:

	Giornal.	Mensile
Superiore a 20 anni	86 —	2.236
Da 18 a 20 anni	80,50	2.093
Da 16 a 18 anni	63,50	1.651
Inferiore a 16 anni	44,50	1.157

DONNE

	Giornal.	Mensile
CATEGORIA *A* (*A*-1 - *A*-2) . .	205,50	5.343

CATEGORIA *B* (*B*-1 - *B*-2 - *B*-3):

	Giornal.	Mensile
Superiore a 21 anni	135 —	3.510
Inferiore a 21 anni	116 —	3.016

CATEGORIA *C* (*C*-1 - *C*-2):

	Giornal.	Mensile
Superiore a 21 anni	100,50	2.613
Da 20 a 21 anni	95 —	2.470
Da 19 a 20 anni	85,50	2.223
Da 18 a 19 anni	79 —	2.054
Da 17 a 18 anni	72,50	1.885
Da 16 a 17 anni	67,50	1.755
Inferiore a 16 anni	60 —	1.560

CATEGORIA *C* (*C*-3 - *C*-4):

	Giornal.	Mensile
Superiore a 21 anni	85 —	2.210
Da 20 a 21 anni	81,50	2.119
Da 19 a 20 anni	76,50	1.898
Da 18 a 19 anni	67,50	1.755
Da 17 a 18 anni	61,50	1.599
Da 16 a 17 anni	58,50	1.521
Inferiore a 16 anni	51 —	1.326

CATEGORIE *D*-1 - *E*-1:

	Giornal.	Mensile
Superiore a 20 anni	91,50	2.379
Da 18 a 20 anni	89 —	2.314
Da 16 a 18 anni	79 —	2.054
Inferiore a 16 anni	57,50	1.495

CATEGORIE *D*-2 - *E*-2:

	Giornal.	Mensile
Superiore a 20 anni	82,50	2.145
Da 18 a 20 anni	69 —	1.794
Da 16 a 18 anni	65 —	1.690
Inferiore a 16 anni	57,50	1.495

CATEGORIE *D*-3 - *E*-3:

	Giornal.	Mensile
Superiore a 20 anni	78 —	2.028
Da 18 a 20 anni	65,50	1.703
Da 16 a 18 anni	58 —	1.508
Inferiore a 16 anni	50,50	1.313

CATEGORIA *D*-4:

	Giornal.	Mensile
Superiore a 20 anni	73 —	1.898
Da 18 a 20 anni	61,50	1.599
Da 16 a 18 anni	54 —	1.404
Inferiore a 16 anni	44 —	1.144

Alle seguenti qualifiche incasellate ai fini salariali nelle Cat. *C*-2 - *C*-3 - *C*-4, dovrà essere attribuita la indennità di contingenza della Cat. *C*-1: stenodattilografo - impiegato addetto al controllo delle vendite - addetto al riscontro, controllo e rendiconto nelle agenzie di distribuzione di giornali e riviste - magazziniere - pratico di laboratorio chimico.

Alla seguente qualifica incasellata ai fini salariali nella Cat. *D*3, dovrà essere attribuita la indennità di contingenza della Cat. *D*-2: aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 AGOSTO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Addì 26 agosto 1959

tra

L'Unione dei Commercianti della provincia di Livorno, rappresentata dal suo Presidente comm. *Carlo Pini*, assistito dal sig. *Baldi Alessandro* e *Ricciotti Poggini*, Vicepresidenti, dalla commissione sindacale composta dai signori cav. *Roberto Bassani, Galli Sirio, Leonardi Giovanni*, dott. *Giancarlo Kotzian, Reno Parrucci*, dottor *Aldo Belforte* e dal Direttore cav. *Carlo Lenzi;*

La Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati FILCEA, rappresentata dai sigg. *Cesare Liperini, Sergio Canigiani,* assistiti dai Segretari generali della C.C.d.L. *Elio Casali* e *Valdo Del Lucchese;*

Il Sindacato Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio FISASCA C.I.S.L., rappresentato dal dottor *Mario Camici,* assistito dal Segretario Generale della U.S.P. C.I.S.L.;

La Unione Italiana Lavoratori rappresentata da *Ferruccio Favilla,* assistito dal Segretario sig. *Baldacci*

si è stipulato il presente Contratto Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958 da valere, a decorrere dal 1° agosto 1959, per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Livorno:

Art. 1.

Le parti concordano di limitare le voci del presente contratto a quelle stabilite dall'art. 124, titolo XXX, del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 2.

AIUTOCOMMESSI

Resta stabilito che in ogni negozio non vi possono essere più di due aiutocommessi per ogni commesso, ivi compreso il datore di lavoro, od in sua vece, un familiare quando adempia normalmente alle mansioni di commesso.

Gli scatti di anzianità fissati dall'art. 80 del C.C.N. spettano a tutti gli aiutocommessi, a qualsiasi raggruppamento essi appartengano.

Art. 3.

APPRENDISTI

Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ciascun dipendente qualificato, ivi compreso il datore di lavoro. Per l'assunzione ed il trattamento normativo degli apprendisti le parti fanno integrale riferimento alla Legge sulla disciplina dell'apprendistato n. 25 del 19 gennaio 1955.

Il trattamento economico degli apprendisti è determinato in base a percentuali — come da tabella allegata — da calcolarsi sulla retribuzione spettante al personale di pari età e della stessa qualifica alla quale l'apprendista è stato assegnato. La retribuzione degli apprendisti i quali non abbiano raggiunto il ventesimo anno di età al termine del periodo di apprendistato è fissata a norma dell'art. 26 del C.C.N.L.

Art. 4.

INTERRUZIONE GIORNALIERA DELL'ORARIO DI LAVORO

L'interruzione giornaliera dell'orario di lavoro non può essere inferiore a due ore consecutive.

Art. 5.

PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DISCONTINUI

Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa, di cui l'art. 35 del C.C.N.L., l'orario di lavoro non potrà essere superiore alle dieci ore giornaliere.

Art. 6.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO E CONGLOBAMENTO

Le parti concordano di conglobare gli stipendi ed i salari minimi vigenti con gli importi della indennità di contingenza quali risultano a tutto il 30 aprile 1957, nonchè con la indennità di caropane. Le parti concordano altresì di apportare, alle retribuzioni risultanti dal conglobamento di cui sopra, una maggiorazione del 5%. I minimi di salario e stipendio risultanti dalla applicazione della maggiorazione suddetta sono riportati nella tabella annessa al presente accordo.

Art. 7.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Tutte le eventuali condizioni di miglior favore per il lavoratore, sia economiche che normative, si intendono conservate a tutti gli effetti.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà vigore dal 1° agosto 1959 e scadrà il 31 luglio del 1961, e, ove non sia disdettato da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così anno per anno.

Art. 9.

Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo, valgono le norme stabilite dal C.C.N.L. del 28 giugno 1958 e le norme di Legge.

Seguono le firme.

MINIMI DI STIPENDI E SALARI PER DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

UOMINI oltre 21 anni	DONNE C. F. oltre 21 anni	DONNE NON C. F. oltre 21 anni	UOMINI 20-21 anni	DONNE 20-21 anni	UOMINI 19-20 anni	DONNE 19-20 anni	QUALIFICHE
59.497 —	56.872 —	56.872 —					1
4.459 —	4.459 —	4.459 —					
49.393 —	42.474 —	41.634 —	41.332 —	36.029 —			2
3.354 —	2.925 —	2.925 —	2.912 —	2.509 —			
48.553 —	41.739 —	40.899 —	40.597 —	35.504 —			3
3.354 —	2.925 —	2.925 —	2.912 —	2.509 —			
47.818 —	41.21[illegible] —	40.268 —	40.072 —	34.979 —			4
3.354 —	2.9[illegible] —	2.925 —	2.912 —	2.509 —			
42.447 —	35.938 —	35.728 —	37.312 —	32.154 —	36.180 —	[illegible] —	5
2.496 —	2.184 —	2.184 —	2.405 —	2.054 —	2.314 —	1.846 —	
40.111 —	33.972 —	33.657 —	35.514 —	30.648 —	34.410 —	27.508 —	6
2.119 —	1.846 —	1.846 —	2.028 —	1.768 —	1.963 —	1.651 —	
1.475,50			1.433,50		1.389,50		7
90 —			90 —		87,50		
1.421 —	1.204 —	1.204 —	1.384 —	1.173 —	1.340 —	1.027 —	8
80,50	68.50	68,50	80,50	68,50	78,50	57,50	
1.390 —	1.185 —	1.185 —	1.353 —	1.163 —	1.307 —	1.008 —	9
76,50	65 —	65 —	76,50	65 —	71,50	54,50	

UOMINI 18-19	DONNE 18-19	UOMINI 17-18	DONNE 17-18	UOMINI 16-17	DONNE 16-17	UOMINI sotto 16	DONNE sotto 16	QUALIFICHE
35.386 —	28.178 —	27.672 —	23.961 —	27.234 —	23.655 —	21.094 —	20.684 —	5
2.119 —	1.716 —	1.833 —	1.573 —	1.690 —	1.456 —	1.404 —	1.300 —	
33.775 —	26.805 —	26.285 —	22.706 —	25.993 —	22.547 —	19.958 —	19.470 —	6
1.846 —	1.456 —	1.560 —	1.326 —	1.469 —	1.261 —	1.170 —	1.105 —	
1.340 —	1.027 —	1.032 —	845 —	1.032 —	845 —	780 —	725 —	8
78,50	57,50	69 —	54 —	69 —	54 —	57 —	48 —	
1.307 —	1.008 —	979 —	819 —	979 —	819 —	732 —	698 —	9
71,50	54,50	56,50	48,50	56,50	48,50	44,50	42 —	

Stipendi e salari in vigore dal 1° agosto 1959 (Accordo Nazionale di Conglobamento 28 giugno 1958).
Indennità di contingenza in vigore dal 1° maggio 1959.
(1° Importo = stipendio; 2° Importo = indennità di contingenza).
Gli stipendi e salari sono comprensivi dell'indennità di caropane.

MINIMI DI RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI
(Accordo int. prov. 26 agosto 1959)

Percentuali da applicarsi ai minimi di retribuzione spettanti al personale di pari età e della stessa qualifica alla quale l'apprendista è stato assegnato:

ETÀ DI ASSUNZIONE	14	15	16	17	18	19	20
1° anno servizio	30 %	30 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %
2° anno servizio	40 %	45 %	50 %	45 %	55 %	55 %	70 %
3° anno servizio	60 %	65 %	60 %	65 %	65 %	75 %	90 %

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 MAGGIO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Il giorno 2 maggio 1958 si sono riunite nella sede dell'U.P.L.M.O. di Massa e Carrara, sotto la presidenza del dott. Sgalambro Giovanni, funzionario dell'Ufficio stesso, le seguenti persone per modificare a tutti gli effetti l'accordo provinciale dell'11 settembre 1957 per il conglobamento delle retribuzioni del commercio:

col. *Pesetti Umberto*, per la LIBERA ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Massa e Carrara;

sig. *Tramontana Ernesto*, per la C.G.I.L.;

sig. *Vanni dott. Lorenzo*, per la C.I.S.L.;

cav. *Leo Biggi*, per la U.I.L.

Dopo breve discussione viene concordato di sostituire le tabelle concordate il giorno 11 settembre 1957, con nuove tabelle, allegate al presente accordo, nelle quali è stato effettuato il conglobamento matematico dei minimi contrattuali in vigore al 18 maggio 1955 con i punti della scala mobile scattati a tutto il 30 novembre 1955, aumentato il tutto del 3%, con arrotondamenti di 500 lire.

Il tutto valevole per le categorie previste dall'accordo nazionale per il conglobamento delle retribuzioni del commercio, per tutti i comuni della Provincia di Massa e Carrara e con decorrenza 1° settembre 1957.

Alle retribuzioni di cui sopra dovrà essere aggiunta la indennità di contingenza non conglobata in vigore in campo nazionale per il settore del Commercio.

TABELLA MINIMI SALARI CONGLOBATI PER DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1957

Qualifica / Età	Stipendio Uomo (Lire)	Stipendio Donna (Lire)
PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE		
CATEGORIA *A*:		
Ad essa appartengono tutti i lavoratori aventi funzioni di carattere direttivo, non compresi quelli esclusi dalla C.C.N.		
a) Capo Servizio Tecnico e amministrativo		
b) Gestore e gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze		
c) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti		
d) Capo dell'Ufficio autonomo legale e contenzioso abilitato all'esercizio professionale	62.000	59.500
CATEGORIA *B/1*:		
Capo ufficio, ispettore, gerente e gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nella Cat. *A*. Capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze:		
superiore ai 21 anni	49.000	43.000
inferiore ai 21 anni	43.500	35.000
Capo contabile, cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse, contabile con mansioni di concetto o primonotista, corrispondente con mansioni di concetto, segretario di direzione con mansioni di concetto:		
superiore ai 21 anni	48.500	42.500
inferiore ai 21 anni	43.000	34.500
Interprete, stenodattilografo in lingue estere, disegnatore tecnico progettista, pittore e disegnatore di pubblicità, vetrinista, magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con tre magazzinieri od impiegati alle proprie dipendenze:		
superiore ai 21 anni	46.500	40.500
dai 18 ai 21 anni	41.000	33.500
dai 16 ai 18 anni	35.000	29.000
Altro personale con mansioni di concetto non espressamente compresi nella predetta elencazione ma risultante della stessa categoria dell'elencazione della C.C.N.:		
superiore ai 21 anni	46.000	40.000
inferiore ai 21 anni	42.000	33.000
CATEGORIA *C/1*:		
a) Contabile d'ordine:		
superiore ai 21 anni	41.000	35.500
dai 20 ai 21 anni	40.500	35.000
dai 19 ai 20 anni	36.500	28.500
dai 18 ai 19 anni	36.000	28.000

Qualifica Età	Stipendio Uomo (Lire)	Stipendio Donna (Lire)
b) Cassiere comune, commesso di vendita, commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:		
superiore ai 21 anni	40.500	35.000
dai 20 ai 21 anni	40.000	34.500
dai 19 ai 20 anni	36.000	27.500
dai 18 ai 19 anni	35.500	27.000
dai 17 ai 18 anni	28.500	24.500
c) Stenodattilografo, magazziniere anche con mansioni di vendita:		
superiore ai 21 anni	38.000	33.500
dai 20 ai 21 anni	37.500	33.000
dai 19 ai 20 anni	34.500	26.500
dai 18 ai 19 anni	34.000	26.000
dai 17 ai 18 anni	27.500	24.000

Categoria *C/2*:

Qualifica Età	Uomo	Donna
Impiegato addetto al controllo delle vendite:		
superiore ai 21 anni	36.500	30.500
dai 20 ai 21 anni	36.000	30.000
dai 19 ai 20 anni	32.500	25.500
dai 18 ai 19 anni	32.000	25.000
dai 17 ai 18 anni	26.000	22.500

Categoria *C/3*:

Qualifica Età	Uomo	Donna
Aiuto contabile, aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni:		
superiore ai 21 anni	36.500	30.500
dai 20 ai 21 anni	36.000	30.000
dai 19 ai 20 anni	32.500	25.500
dai 18 ai 19 anni	32.000	25.000
dai 17 ai 18 anni	26.000	22.500

Altro personale con mansioni di concetto non espressamente compresi nella predetta elencazione, ma risultante della stessa categoria della elencazione del C.C.N.

Qualifica Età	Uomo	Donna
Addetto alle macchine contabili e calcolatrici, personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa, commesso di magazzini, aiuto vetrinista, impiegato addetto alle spedizioni, quant'altri non espressamente nominati che rientrano nella stessa categoria del C.C.N.:		
superiore ai 21 anni	35.000	29.500
dai 20 ai 21 anni	34.500	29.000
dai 19 ai 20 anni	31.500	24.000
dai 18 ai 19 anni	31.000	23.500
dai 17 ai 18 anni	25.500	21.500

Categoria *C/4*:

Qualifica Età	Uomo	Donna
Dattilografo, scritturale, aiuto commesso con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni:		
superiore ai 21 anni	36.500	30.500
dai 20 ai 21 anni	36.000	30.000
dai 19 ai 20 anni	32.500	25.500
dai 18 ai 19 anni	31.000	25.000
dai 17 ai 18 anni	26.000	22.500
Archivisti, protocollisti, schedarista, addetti al centralino telefonico:		
superiore ai 21 anni	35.000	29.500
dai 20 ai 21 anni	34.500	29.000
dai 19 ai 20 anni	31.500	24.000
dai 18 ai 19 anni	31.000	23.500
dai 17 ai 18 anni	25.500	21.500

Categoria *D/1*:

Qualifica Età	Uomo	Donna
Banconiere di macelleria:		
superiore ai 20 anni	36.500	31.000
dai 18 ai 20 anni	32.500	25.500
dai 16 ai 18 anni	26.500	22.500
Conducente autotreno:		
superiore ai 20 anni	36.500	—

Categoria *D/2*:

Qualifica Età	Uomo	Donna
Aiuto commesso alimentazione generale, banconiere commercio latte:		
superiore ai 20 anni	35.000	30.000
dai 18 ai 20 anni	32.000	25.000
dai 16 ai 18 anni	26.500	22.000
Aiuto banconiere di macelleria, aiuto commesso ortaggi e frutta, aiuto commesso prodotti della pesca, aiuto commesso latte e derivati, commesso pane e pasta:		
superiore ai 20 anni	32.500	28.000
dai 18 ai 20 anni	29.500	23.000
dai 16 ai 18 anni	24.500	20.500
Usciere, imballatore, impaccatore:		
superiore ai 20 anni	32.500	28.000
dai 18 ai 20 anni	28.000	22.000
dai 16 ai 18 anni	23.000	19.000

Categoria *D/2*:

Qualifica Età	Uomo	Donna
Autisti con mansioni di carico e scarico:		
superiore ai 20 anni	36.500	—
Autisti di automezzi sino a 1500 di cilindrata:		
superiore ai 20 anni	33.500	—

Qualifica — Età	Stipendio Uomo	Stipendio Donna
	Lire	
TEGORIA $D/3$:		
'attorino, portapacchi, custode, ırdiano deposito, guardiano not-'no, avvolgitrice, fascettatrice e liatrice di testata, portiere, con-ente veicoli a trazione animale, ensorista:		
)eriore ai 20 anni	32.000	27.500
18 ai 20 anni	27.500	21.500
16 ai 18 anni	22.000	18.500
14 ai 16 anni	16.500	15.000
TEGORIA $D/4$:		
Personale di fatica e addetti alla lizia, altro personale subalterno e siliario:		
periore ai 20 anni	32.500	25.500
i 18 ai 20 anni	29.000	21.000
i 16 ai 18 anni	23.000	18.500

Qualifica — Età	Stipendio Uomo	Stipendio Donna
	Lire	
CATEGORIA $E/1$:		
Operai specializzati:		
superiore ai 20 anni	37.000	—
dai 18 ai 20 anni	32.500	—
CATEGORIA $E/2$:		
Operai qualificati:		
superiore ai 20 anni	33.500	—
dai 18 ai 20 anni	31.000	—
CATEGORIA $E/3$:		
Operai comuni:		
superiore ai 20 anni	32.000	—
dai 18 ai 20 anni	29.500	—

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1959 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Il giorno 25 settembre 1959, in Carrara, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Massa e Carrara, alla presenza del dott. Sgalambro Giovanni, Funzionario dell'Ufficio stesso, sono convenute le seguenti persone per determinare le paghe degli apprendisti del commercio da valere per le aziende commerciali della Provincia di Massa e Carrara:

1) col. *Umberto Pesetti*, Segretario della Associazione Commercianti della Provincia di Massa e Carrara, rappresentante per delega l'Associazione stessa;

2) sig. *Trumontana Ernesto*, Segretario della Camera Provinciale del Lavoro, assistito dal sig. *Cordiviola Piero*, rappresentante la CGIL;

3) dott. *Varani Lorenzo*, in rappresentanza della CISL;

4) cav. *Biggi Leo*, in rappresentanza della UIL.

Dopo breve discussione, vengono approvate le allegate tabelle salariali per le categorie *C, D, E-2*, per uomini e donne, siglate dalle parti.

Dette retribuzioni, che sono comprensive della indennità di contingenza, interessano gli apprendisti delle aziende commerciali della Provincia, di cui al Contratto Nazionale di Lavoro 28 giugno 1959 ed avranno decorrenza a partire dal 1° ottobre 1959.

La indennità di caropane sarà corrisposta a parte, nella misura di L. 520 mensili.

Entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dall'anno 1960, le parti si incontreranno presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro per esaminare le variazioni da apportarsi alle tabelle suddette, in relazione alle variazioni in più o in meno subite dalla indennità di contingenza delle Categorie *C-4* e *D-3*.

Allegate n. 5 tabelle.

TABELLA RETRIBUZIONI APPRENDISTI AZIENDE COMMERCIALI CATEGORIA E-2 UOMINI

ASSUNZIONE	1° Quadrim.	2° Quadrim.	3° Quadrim.	4° Quadrim.	5° Quadrim.	6° Quadrim.	7° Quadrim.	8° Quadrim.	9° Quadrim.
fra 14–15 anni	6.000	7.000	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000	24.000	25.500
fra 15–16 anni	7.000	8.000	10.500	13.500	16.500	19.500	22.000	24.000	25.500
fra 16–17 anni	8.000	9.000	11.000	14.000	17.500	21.000	24.000	26.000	28.800
fra 17–18 anni	9.000	10.000	12.000	14.500	18.000	21.500	24.500	26.000	28.800
fra 18–19 anni	10.000	10.500	12.500	15.000	19.000	22.000	25.000	26.500	28.800
fra 19–20 anni	11.000	12.000	13.500	16.000	20.000	22.500	25.500	27.000	28.800

NB — Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive dell'indenntà di contingenza maturata al maggio 1959.

TABELLA RETRIBUZIONI APPRENDISTI AZIENDE COMMERCIALI CATEGORIA « C » UOMINI

ASSUNZIONE	1° Quadrim.	2° Quadrim.	3° Quadrim.	4° Quadrim.	5° Quadrim.	6° Quadrim.	7° Quadrim.	8° Quadrim.	9° Quadrim.
fra 14–15 anni	6.000	7.000	10.000	13.000	16.000	18.000	19.000	20.000	21.500
fra 15–16 anni	6.500	8.500	11.500	14.500	18.500	21.000	23.000	24.500	26.000
fra 16–17 anni	7.000	9.000	12.500	15.500	19.000	22.500	24.500	27.000	29.500
fra 17–18 anni	8.500	10.500	13.000	16.000	19.500	23.000	25.000	27.000	29.500
fra 18–19 anni	9.500	11.000	13.500	16.500	20.000	23.500	25.500	27.500	29.500
fra 19–20 anni	10.000	12.000	14.000	17.000	20.500	24.000	25.500	27.500	29.500

NB. — Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive dell'indenntà di contingenza maturata al maggio 1959.

TABELLA RETRIBUZIONI APPRENDISTI AZIENDE COMMERCIALI CATEGORIA « C » DONNE

ASSUNZIONE	1° Quadrim.	2° Quadrim.	3° Quadrim.	4° Quadrim.	5° Quadrim.	6° Quadrim.	7° Quadrim.	8° Quadrim.	9° Quadrim.
fra 14–15 anni	5.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	17.000	18.300
fra 15–16 anni	6.000	7.000	9.000	11.000	14.000	16.500	18.000	19.000	20.300
fra 16–17 anni	7.000	8.000	10.000	12.000	15.000	18.000	19.500	21.500	23.500
fra 17–18 anni	8.000	9.000	11.000	13.000	15.500	18.500	20.000	22.000	23.500
fra 18–19 anni	9.000	10.000	11.500	13.500	16.000	19.000	20.000	22.000	23.500
fra 19–20 anni	9.500	10.500	12.000	14.000	16.500	19.500	20.500	22.000	23.500

N B. — Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive dell'indennità di contingenza maturata al maggio 1959.

TABELLA RETRIBUZIONI APPRENDISTI AZIENDE COMMERCIALI CATEGORIA « D » UOMINI

ASSUNZIONE	1° Quadrim.	2° Quadrim.	3° Quadrim.	4° Quadrim.	5° Quadrim.	6° Quadrim.	7° Quadrim.	8° Quadrim.	9° Quadrim.
fra 14–15 anni	5.500	6.800	9.800	12.000	15.000	17.000	19.000	20.000	21.000
fra 15–16 anni	6.000	8.000	11.000	14.000	18.000	20.500	22.800	25.000	26.000
fra 16–17 anni	7.000	8.500	12.000	15.000	18.500	22.000	24.500	27.000	29.300
fra 17–18 anni	8.000	9.500	12.500	15.500	19.000	23.000	25.000	27.500	29.300
fra 18–19 anni	9.000	10.000	13.000	16.000	19.500	23.500	25.500	28.000	29.300
fra 19–20 anni	9.500	10.500	13.500	16.500	20.000	24.000	26.000	28.000	29.300

N B. — Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive dell'indennità di contingenza maturata al maggio 1959

TABELLA RETRIBUZIONI APPRENDISTI AZIENDE COMMERCIALI CATEGORIA « D » DONNE

ASSUNZIONE	1° Quadrim.	2° Quadrim.	3° Quadrim.	4° Quadrim.	5° Quadrim.	6° Quadrim.	7° Quadrim.	8° Quadrim.	9° Quadrim.
fra 14–15 anni	5.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	15.500	17.000	18.000
fra 15–16 anni	5.500	6.800	8.500	12.000	14.500	16.000	17.800	19.000	20.800
fra 16–17 anni	6.500	8.500	10.000	13.000	15.000	18.000	20.000	21.500	23.000
fra 17–18 anni	8.000	9.000	10.500	13.500	16.500	18.500	20.000	21.500	23.000
fra 18–19 anni	9.000	10.000	11.500	14.000	17.000	19.000	20.500	22.000	23.000
fra 19–20 anni	10.000	11.000	12.000	14.500	17.000	19.500	21.000	22.000	23.000

N B. — Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive dell'indennità di contingenza maturata al maggio 1959.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 MAGGIO 1960 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Il giorno 12 maggio 1960 in Carrara, si sono riunite le seguenti persone per aggiornare le tabelle salariali degli apprendisti del commercio di cui all'accordo 25 settembre 1959:

1) Col. *Pesetti Umberto* per la LIBERA ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Massa Carrara;

2) Sig. *Patriarchi Umberto* per la C.G.I.L.;

3) Dott. *Varani Lorenzo* per la C.I.S.L.;

4) Sig. *Dell'Amico Franco* per la U.I.L.

Dopo breve discussione viene deciso di sostituire le tabelle di cui all'accordo 25 settembre 1959 con quelle allegate al presente accordo, comprensive della nuova indennità di contingenza, decorrente dal 1° ottobre 1960 valido per un anno.

TABELLA RETRIBUZIONI APPRENDISTI AZIENDE COMMERCIALI
(In vigore dal 1° ottobre 1960)

ASSUNZIONE	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	4° Quadr.	5° Quadr.	6° Quadr.	7° Quadr.	8° Quadr.	9° Quadr.
Categoria C. uomini									
Fra 14-15 anni	6.500	7.500	10.500	13.500	16.500	18.500	19.600	20.600	22.100
Fra 15-16 anni	7.000	9.000	12.000	15.100	19.100	21.600	23.650	25.150	26.650
Fra 16-17 anni	7.600	9.600	13.100	16.150	19.650	23.150	25.300	27.800	30.300
Fra 17-18 anni	9.150	11.150	13.650	16.800	20.300	23.800	25.800	27.800	30.300
Fra 18-19 anni	10.300	11.800	14.300	17.300	20.800	24.300	26.350	28.350	30.350
Fra 19-20 anni	10.800	12.800	14.800	17.850	21.350	24.850	26.400	28.400	30.400
Categoria C. donne									
Fra 14-15 anni	5.450	6.450	8.450	10.450	12.450	14.450	16.550	17.550	18.850
Fra 15-16 anni	6.450	7.450	9.450	11.550	14.550	17.050	18.550	19.550	20.850
Fra 16-17 anni	7.550	8.550	10.550	12.550	15.550	18.550	20.100	22.100	24.100
Fra 17-18 anni	8.550	9.550	11.550	13.600	16.100	19.100	20.700	22.700	24.200
Fra 18-19 anni	9.600	10.600	12.100	14.200	16.700	19.700	20.750	22.750	24.250
Fra 19-20 anni	10.200	11.200	12.700	14.750	17.250	20.250	21.250	22.750	24.250
Categoria D. uomini									
Fra 14-15 anni	5.900	7.200	10.200	12.400	15.400	17.400	19.550	20.550	21.550
Fra 15-16 anni	6.400	8.400	11.400	14.550	18.550	21.050	23.350	25.550	26.550
Fra 16-17 anni	7.550	9.050	12.550	15.550	19.050	22.550	25.200	27.700	30.000
Fra 17-18 anni	8.550	10.050	13.050	16.200	19.700	23.700	25.700	28.200	30.000
Fra 18-19 anni	9.700	10.700	13.700	16.700	20.200	24.200	26.200	28.700	30.000
Fra 19-20 anni	10.200	11.200	14.200	17.200	20.700	24.700	26.700	28.700	30.300

NB. — Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive dell'indennità di contingenza.

TABELLA RETRIBUZIONI APPRENDISTI AZIENDE COMMERCIALI
(In vigore dal 1° ottobre 1960)

ASSUNZIONE	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	4° Quadr.	5° Quadr.	6° Quadr.	7° Quadr.	8° Quadr.	9° Quadr.
				Categoria D. donne					
Fra 14-15 anni	5.400	6.400	8.400	10.400	12.400	14.400	15.950	17.450	18.450
Fra 15-16 anni	5.900	7.200	8.900	12.450	14.950	16.450	18.250	19.450	21.250
Fra 16-17 anni	6.950	7.950	10.450	13.450	15.450	18.450	20.500	22.000	23.500
Fra 17-18 anni	8.450	9.450	10.950	14.000	17.000	19.000	20.500	22.000	23.500
Fra 18-19 anni	9.500	10.500	12.000	14.500	17.500	19.500	21.100	22.600	23.600
Fra 19-20 anni	10.500	11.500	12.500	15.100	18.100	20.100	21.600	22.600	23.600
				Categoria E2 uomini					
Fra 14-15 anni	6.400	7.400	10.400	13.400	16.400	19.400	22.550	24.550	26.050
Fra 15-16 anni	7.400	8.400	10.900	14.050	17.050	20.050	22.550	24.550	26.050
Fra 16-17 anni	8.550	9.550	11.550	14.550	18.050	21.550	24.700	26.700	29.500
Fra 17-18 anni	9.550	10.550	12.550	15.200	18.700	22.200	25.200	26.700	29.500
Fra 18-19 anni	10.700	11.200	13.200	15.700	19.700	22.700	25.700	27.200	29.500
Fra 19-20 anni	11.700	12.700	14.200	16.700	20.700	23.200	26.200	27.700	29.500

N. B. — Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive dell'indennità di contingenza.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 SETTEMBRE 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PISA

L'anno 1959 il giorno 29 del mese di settembre, in Pisa, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, alla presenza del Direttore dottor *Enzo Rocchi,* assistito dal Segretario *Giuseppe Greco*

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Pisa, rappresentata dal Vicepresidente cav. *Tullio De Cori,* per delega del Presidente comm. dott. *Luigi Donato Fascetti,* con l'intervento di una delegazione composta dai signori: comm. *Ranieri Triglia* e cav. *Francesco Calderai,* assistiti dal Direttore *Aldo Mattcucci*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. di Pisa, rappresentata dal suo Segretario Generale, *Bruno Tertulliani,* assistito dal rappresentante della Federazione Provinciale Sindacale Addetti Servizi Commerciali ed Affini (F.A.S.A.S.C.A.) di Pisa, *Luciano Lenzi,*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Pisa, rappresentata dal Segretario, *Pastechi Luciano,* assistito dal Segretario della Federazione Provinciale Lavoratori Commercio e Aggregati (F.I.L.C.E.A.) di Pisa, *Giuseppe Puccini,*

la CAMERA SINDACALE U.I.L. di Pisa, rappresentata dal suo Segretario, dott. *Giuliano Giovannoni,*

si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali 28 giugno 1958, da valere per il personale di ambo i sessi dipendente dalle aziende commerciali della Provincia di Pisa.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Si conferma che la classificazione del person. a tutti gli effetti, è quella risultante dalla allegata tabella *A*.

Art. 2.

AIUTO COMMESSI

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del C.O.N. si conferma che in ogni negozio non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro — o in sua vece un suo familiare — quando adempie normalmente alle mansioni proprie del commesso.

Art. 3.

RETRIBUZIONE

A norma degli articoli 26 e 81 del C.O.N. i minimi di retribuzione sono quelli indicati nella allegata tabella *A*.

Tali minimi di retribuzione valgono per i Comuni di Pisa, Pontedera, Cascina, Volterra e S. Croce sull'Arno, mentre per i rimanenti Comuni della Provincia i minimi stessi vengono ridotti del 12%.

I minimi indicati nella annessa tabella *A* devono intendersi remunerativi dell'intero orario normale di lavoro di otto ore giornaliere o 48 settimanali, e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per il personale a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di retribuzione conglobata compreso il caro-pane fissati dal presente contratto integrativo deve essere corrisposta la indennità di contingenza, che alla data di entrata in vigore del presente contratto risulta essere quella di cui alla allegata tabella *B*, mentre per le successive variazioni si fa riferimento all'accordo nazionale 29 aprile 1957.

Art. 5.

INTERRUZIONE ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

In relazione all'art. 32 del C.O.N., si concorda che, fermi restando i limiti di durata massima dell'orario di lavoro, il periodo di interruzione giornaliera del lavoro rimane fissato in un minimo di due ore.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO ADDETTI A LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O DI CUSTODIA

In riferimento all'art. 35 del C.O.N., l'orario di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, elencato nella tabella ap-

provata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2157 e successive modificazioni, è di 10 (dieci) ore giornaliere o 60 settimanali, e pertanto le retribuzioni fissate dal presente contratto per dette qualifiche sono compensative di detto orario.

Sono esclusi gli autisti che compiono operazioni di carico e scarico, per i quali si applica l'orario normale di 8 (otto) ore giornaliere o 48 settimanali.

Chiarimento a verbale:

Le parti si danno atto che la esclusione di cui al secondo comma dell'art. 6 del presente contratto si riferisce ai lavoratori che compiono normalmente — anche se a periodi intermittenti — le operazioni di carico e scarico. Resta inteso che in tali casi l'orario normale è di 8 ore, mentre nei giorni in cui la prestazione consiste esclusivamente nelle mansioni specifiche dell'autista l'orario normale è di 10 ore.

Art. 7.

RIPOSO COMPENSATIVO

Quando l'Azienda sia aperta alla vendita nei giorni di domenica, il lavoratore ha diritto a beneficiare del giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 8.

MISSIONI

Per le missioni di durata superiore al mese (art. 58 C.C.N.) viene corrisposta una diaria di L. 2000 giornaliere. Analogamente si procede quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

Art. 9.

COTTIMO

Al personale retribuito a cottimo deve essere garantita la retribuzione minima fissata per la rispettiva categoria maggiorata del 15%.

I tempi di lavorazione, compresi i tempi morti, e i relativi prezzi debbono essere preventivamente portati a conoscenza del lavoratore.

Art. 10.

CALO MERCI E CARTA

Per la determinazione della entità dei cali consentiti sulle merci consegnate al gestore si fa riferimento agli usi e consuetudini locali.

La carta deve essere fornita al gestore al prezzo medio dei generi venduti; la carta per sopraimpacco (cioè quella per scatolame ed altri generi non a peso) deve essere fornita ad onere del datore di lavoro il quale ha facoltà di esercitare i debiti controlli.

Art. 11.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

In riferimento all'art. 113 del C.C.N., il valore del vitto e dell'alloggio, è stabilito nelle seguenti misure:

a) vitto e alloggio: 40% della normale retribuzione globale;

b) vitto (due pasti): un quarto della normale retribuzione globale;

c) vitto (un pasto): un quinto della normale retribuzione globale;

d) alloggio: un sesto della normale retribuzione globale.

Art. 12.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In relazione al 3° comma dell'art. 91 del C.C.N., la retribuzione da prendere a base agli effetti del computo dell'indennità di anzianità è quella globale di fatto in atto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, maggiorata di un dodicesimo della stessa per gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Art. 13.

COMMISSIONE PARITETICA

A norma dell'art. 120 del C.C.N. è costituita una Commissione paritetica formata dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente contratto, avente funzione di dirimere in via conciliativa le controversie per l'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro che sorgeranno presso le aziende nelle quali non sia stata costituita la commissione interna, nonchè quelle non risolte in sede aziendale dalla commissione interna e da questa segnalate.

Art. 14.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Per le controversie individuali di lavoro è fatto obbligo alle Organizzazioni sindacali contraenti dei datori di lavoro e dei lavoratori di esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale, che dovrà essere condotto a termine entro il termine massimo di due mesi dalla data di notifica della vertenza stessa.

Art. 15.

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto integrativo provinciale si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed al Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958.

Art. 16.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo e le allegate tabelle dei minimi retributivi entrano in vigore il 1° ottobre 1959 e scadranno il 30 giugno 1960.

Si intenderanno tacitamente rinnovati per la durata di un anno qualora non siano stati disdetti da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza e così di volta in volta.

per L'Associazione dei Commercianti della Provincia di Pisa.

per l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Pisa.

per la Camera Confederale del Lavoro di Pisa.

per la Camera Sindacale U.I.L. di Pisa.

per l'Ufficio Provinciale del Lavoro e M. O. di Pisa.

ALLEGATO

Tabella dei minimi di retribuzione per dipendenti da aziende commerciali della provincia di Pisa in vigore dal 1° ottobre 1959.

	Uomo	Donna
	Mensili Lire	
CATEGORIA *A*:		
Raggruppamento « *A* 1 »	61.760	54.191
Raggruppamento « *A* 2 »	56.718	50.486
CATEGORIA *B*:		
Raggruppamento « *B* 1 »	50.474	44.594
Raggruppamento « *B* 2 »	49.483	42.062
Raggruppamento « *B* 3 »:		
oltre 21 anni	45.981	39.351
inferiore ai 21 anni	44.044	37.557
CATEGORIA *C*:		
Raggruppamento « *C* 1 »:		
oltre 21 anni	42.146	36.075
da 20 a 21 anni	39.455	33.995
da 19 a 20 anni	37.297	30.312
da 18 a 19 anni	36.621	29.822
da 17 a 18 anni	29.146	24.775
Raggruppamento « *C* 2 »:		
oltre 21 anni	40.209	34.294
da 20 a 21 anni	37.791	32.513
da 19 a 20 anni	35.451	28.880
da 18 a 19 anni	34.827	28.230
da 17 a 18 anni	28.041	23.933
da 16 a 17 anni	27.703	23.725
Raggruppamento « *C* 3 »:		
oltre 21 anni	38.649	32.838
da 20 a 21 anni	36.231	31.213
da 19 a 20 anni	34.047	27.819
da 18 a 19 anni	33.527	27.116
da 17 a 18 anni	26.897	23.049
da 16 a 17 anni	26.611	22.841
Raggruppamento « *C* 4 »:		
oltre 21 anni	37.297	31.798
da 20 a 21 anni	34.931	30.173
da 19 a 20 anni	33.007	27.554
da 18 a 19 anni	32.487	26.427
dai 17 ai 18 anni	26.221	22.581
da 16 a 17 anni	25.883	22.373

	Uomo	Donna
	Giornaliere Lire	
CATEGORIA *D*:		
Raggruppamento « *D* 1 »:		
oltre 20 anni	1.436	1.324
da 18 a 20 anni	1.370	—
da 16 a 18 anni	1189	
Raggruppamento « *D* 2 »:		
oltre 20 anni	1.399	1.263
da 18 a 20 anni	1.339	999
da 16 a 18 anni	1.164	820
da 14 a 16 anni	900	645
Raggruppamento « *D* 3 »:		
oltre 20 anni	1.338	1.105
da 18 a 20 anni	1.224	1.001
da 16 a 18 anni	984	837
da 14 a 16 anni	599	555
Raggruppamento « *D* 4 »:		
oltre 20 anni	1.328	1.091
da 18 a 20 anni	1.190	977
da 16 a 18 anni	960	802
da 14 a 16 anni	571	530
CATEGORIA *E*:		
Raggruppamento « *E* »:		
Capo operaio	1.504	1.297
Raggruppamento « *E* 1 »:		
oltre 20 anni	1.400	1.240
da 18 a 20 anni	1.238	1.082
da 16 a 18 anni	969	865
Raggruppamento « *E* 2 »:		
oltre 20 anni	1.350	1.076
da 18 a 20 anni	1.189	971
da 16 a 18 anni	910	793
da 14 a 16 anni	588	500
Raggruppamento « *E* 3 »:		
oltre 20 anni	1.337	1.063
da 18 a 20 anni	1.172	958
da 16 a 18 anni	90	778
da 14 a 16 anni	578	481

APPRENDISTI:

IMPIEGATI:

Età di assunzione	1° anno di servizio	2° anno di servizio Lire mensili	3° anno di servizio
UOMINI:			
da 19 a 20 anni	23.921	27.821	28.289
da 18 a 19 anni	22.920	27.122	27.704
da 17 a 18 anni	19.382	22.918	24.062
da 16 a 17 anni	19.103	22.598	23.471
da 15 a 16 anni	14.513	17.134	19.755
da 14 a 15 anni	14.513	17.134	19.755
DONNE:			
da 19 a 20 anni	19.074	22.301	22.782
da 18 a 19 anni	18.188	21.498	21.795
da 17 a 18 anni	16.475	19.482	20.008
da 16 a 17 anni	16.238	19.215	19.530
da 15 a 16 anni	13.811	16.327	18.823

OPERAI:

Età di assunzione	1° anno di servizio	2° anno di servizio Lire giornaliere	3° anno di servizio
UOMINI:			
da 18 a 20 anni	912	1.048	1.064
da 16 a 18 anni	735	869	885
da 14 a 16 anni	478	562	646
DONNE:			
da 18 a 20 anni	758	840	859
da 16 a 18 anni	625	742	753
da 15 a 16 anni	393	460	528

NOTE

1) Le eccedenze che si verificassero in caso di assegnazione ad un raggruppamento con retribuzione inferiore saranno conservate come assegno (ad personam) fino ad assorbimento derivante da futuri aumenti.

2) Terminato il periodo di apprendistato il lavoratore che non abbia raggiunto il ventesimo anno di età ma abbia superato il diciottesimo, avrà diritto fino al ventesimo anno ad una retribuzione pari al 90% (novanta per cento) del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato; nel caso in cui il lavoratore abbia una età inferiore ai diciotto anni, avrà diritto ad una retribuzione pari all'80% (ottanta per cento) del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnata (art. 26 C. C. N.).

3) I minimi di retribuzione di cui sopra non si applicano al personale dipendente da: aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici; al personale dipendente da pubblici esercizi, da aziende di panificazione nonchè al personale addetto ai lavori stagionali dipendente da aziende grossiste ed esportatrici di prodotti ortofrutticoli.

4) I minimi di retribuzione di cui sopra valgono per i Comuni di Pisa, Pontedera, Cascina, Volterra e Santa Croce sull'Arno. Per i restanti Comuni della Provincia i minimi stessi vengono ridotti del 12 % (dodici per cento).

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A 1:

Appartiene al raggruppamento A 1 tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1130.

Raggruppamento A 2:

1) Capo servizio tecnico o amministrativo;

2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

3) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti;

4) Capo di ufficio autonomo legale e contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B 1:

1) Capo Ufficio;

2) Ispettore;

3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento A 2;

4) Capo Contabile;

5) Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse;

6) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

Raggruppamento B 2:

1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

2) Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

3) Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

4) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

5) Corrispondente con mansioni di concetto;

6) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) Progettista;

8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

9) Agente acquisitore nelle aziende di legname;

10) Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della Ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;

11) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

12) Estimatore nelle aziende commerciali di arte o di antichità;

13) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;

14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

15) Propagandista scientifico;

16) Chimico di laboratorio;

17) Capitano di rimorchiatore.

Raggruppamento B 3:

1) Vice Capo-reparto, anche con funzioni di vendita;

2) Vice Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico;

3) Stenodattilografo in lingue estere;

4) Interprete;

5) Disegnatore tecnico;

6) Pittore o disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

7) Vetrinista;

8) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

9) Commesso stimatore di gioielleria;

10) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;

Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394 con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

11) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se creato presso diverse aziende della medesima categoria;

12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione.

CATEGORIA C

Raggruppamento C 1:

1) Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune;

3) Traduttore;

4) Astatore;

5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

6) Commesso di vendita;

7) Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

Raggruppamento C 2:

1) Aiuto contabile;

2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

3) Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

4) Persone addette alla cassa o ai registratori di cassa;

5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

6) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico);

7) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

8) Aiuto pittore o aiuto disegnatore;

9) Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendesi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale);

10) Stenodattilografo;

11) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;

12) Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

13) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

14) Commesso di magazzino;

15) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;

16) Impiegato addetto alle spedizioni.

Raggruppamento C 3:

1) Fatturista;

2) Squarcista;

3) Aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;

4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);

5) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato;

6) Commesso di biblioteca circolante;

7) Impiegato addetto al conrtollo delle vendite;

7) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

9) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle pro-

rie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

10) Addetto al conteggio e alla scritturazione presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

11) Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche;

12) Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

13) Pratico di laboratorio chimico.

Raggruppamento C 4:

1) Dattilografo;

2) Scritturale;

3) Archivista; protocollista;

4) Schedarista;

5) Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

6) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

7) Addetto agli indirizzi;

8) Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;

9) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

10) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri;

11) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

12) Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

13) Addetto al centralino telefonico;

14) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 1:

1) Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

2) Conducente di autotreno.

Raggruppamento D 2:

1) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

2) Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

3) Aiuto commesso di negozio e rivendite di erbaggi e frutta;

4) Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

5) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

6) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

7) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);

8) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista con facoltà di esazione);

9) Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);

10) Usciere;

11) Imballatore;

12) Impaccatore;

13) Autista;

14) Conducente di motofurgone.

Raggruppamento D 3:

1) Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati, (senza licenza di P. S.);

2) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista senza facoltà di esazione);

3) Fattorino;

4) Portapacchi (personale addetto alla consegna delle merci, con o senza facoltà di esazione);

5) Custode;

6) Guardiano di deposito;

7) Guardiano notturno;

8) Avvolgitore;

9) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

10) Portiere;

11) Conducente di veicoli a trazione animale;

12) Ascensorista.

Raggruppamento D 4:

1) Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone;

2) Altro personale con mansioni analoghe.

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 1:

1) Capi operai;

2) Operai specializzati.

Raggruppamento E 2:

Operai qualificati.

Raggruppamento E 3:

Operai comuni.

ALLEGATO *B*

INDENNITÀ DI CONTINGENZA IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1959

Età	Uomo (Mensili Lire)	Donna (Mensili Lire)
CATEGORIA *A*	4.459	4.459
CATEGORIA *B*		
superiore a 21 anni	3.354	2.925
inferiore a 21 anni	2.912	2.509
CATEGORIE *C* 1 e *C* 2		
superiore a 21 anni	2.496	2.184
dai 20 ai 21 anni	2.405	2.054
dai 19 ai 20 anni	2.314	1.846
dai 18 ai 19 anni	2.119	1.716
dai 17 ai 18 anni	1.833	1.573
dai 16 ai 17 anni	1.690	1.456
sotto i 16 anni	1.404	1.300
CATEGORIE *C* 3 e *C* 4		
superiore a 21 anni	2.119	1.846
dai 20 ai 21 anni	2.028	1.768
dai 19 ai 20 anni	1.963	1.651
dai 18 ai 19 anni	1.846	1.456
dai 17 ai 18 anni	1.560	1.326
dai 16 ai 17 anni	1.469	1.261
sotto i 16 anni	1.170	1.105

Età	Uomo (Giornaliere Lire)	Donna (Giornaliere Lire)
CATEGORIE *D* 1, *E*, *E* 1		
superiore a 20 anni	90 —	76,50
dai 18 ai 20 anni	87,50	74,50
dai 16 ai 18 anni	77,50	66 —
sotto i 16 anni		
CATEGORIE *D* 2 e *E* 2		
superiore a 20 anni	80,50	68,50
dai 18 ai 20 anni	78,50	57,50
dai 16 ai 18 anni	69 —	54 —
sotto i 16 anni	57 —	48 —
CATEGORIA *D* 3 e *E* 3		
superiore a 20 anni	76,59	65 —
dai 18 ai 20 anni	71,50	54,50
dai 16 ai 18 anni	56,50	48,50
sotto i 16 anni	44,50	42 —
CATEGORIA *D* 4		
superiore a 20 anni	71,50	61 —
dai 18 ai 20 anni	67 —	51,50
dai 16 ai 18 anni	53 —	46 —
sotto i 16 anni	37 —	36,50

APPRENDISTI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Età	Uomo (Mensili Lire)	Donna (Mensili Lire)
superiore a 21 anni	1.907	1.661
dai 20 ai 21 anni	1.825	1.591
dai 19 ai 20 anni	1.767	1.486
dai 18 ai 19 anni	1.661	1.310
dai 17 ai 18 anni	1.404	1.193
dai 16 ai 17 anni	1.322	1.135
sotto i 16 anni	1.053	994

APPRENDISTI CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Età	Uomo (Giornaliere Lire)	Donna (Giornaliere Lire)
superiore a 20 anni	69 —	58,50
dai 18 ai 20 anni	64,50	49 —
dai 16 ai 18 anni	51 —	44 —
sotto i 16 anni	40 —	38 —

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151119) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.